

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 170/S

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 23 dicembre 2014

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2015)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Un patto sociale per il rilancio della Sardegna: rigore e sviluppo Relazione politica al Bilancio 2015-2017

La proposta di bilancio della Regione autonoma della Sardegna per gli anni 2015-2017 viene presentata in una situazione di profonda crisi economica e sociale della Regione e, più in generale, dell'Italia. La recessione, che persiste anche nel 2014, ha fatto ulteriormente diminuire il PIL regionale e aumentare drammaticamente il numero dei disoccupati e dei giovani in cerca di una prima occupazione. La crisi economica per la Regione comporta anche, come conseguenza immediata e automatica, la riduzione delle entrate, nella gran parte costituite da compartecipazioni ai tributi erariali, che diminuiscono in presenza di un basso livello di attività economica.

Assistiamo quindi alla riduzione delle entrate da fondi regionali e contemporaneamente alla necessità di incrementare le spese per garantire un adeguato livello di welfare alla popolazione più in difficoltà e di rilanciare l'economia attraverso un incisivo programma di investimenti pubblici.

In questa situazione la politica regionale non può continuare a fare promesse di stanziamenti che vengono poi regolarmente disattese per mancanza di risorse e di spazi finanziari. Deve essere attuata una seria politica di bilancio coniugando il rigore nella riduzione degli sprechi e delle inefficienze e lo sviluppo attraverso un pieno utilizzo degli ingenti fondi europei e nazionali oggi disponibili.

L'accordo con il Governo del 21 luglio dà la possibilità, per la prima volta, di poter spendere tutti gli stanziamenti appostati nel bilancio senza gli assurdi vincoli imposti dal patto di stabilità che portavano ad una forte differenza tra stanziamenti ed erogazioni effettive. Ciò significa che, a partire dal 2015, ciascun euro messo nel bilancio sarà effettivamente speso nell'anno di competenza dando in tal modo risposte certe alle giuste esigenze delle istituzioni locali, delle categorie e dei territori.

Di seguito le principali linee strategiche che hanno guidato la predisposizione del bilancio.

1. La Programmazione unitaria: favorire lo sviluppo attraverso l'uso integrato delle risorse regionali, europee e nazionali.

Negli anni passati, troppo spesso, abbiamo assistito a ritardi e sprechi nell'uso delle risorse comunitarie. Basti pensare che nel 2015, ultimo anno possibile per erogare le risorse del ciclo di programmazione 2007-2013, la Sardegna deve ancora spendere circa 600 milioni dei fondi FESR, FSE e FEASR. Queste risorse non vengono tecnicamente appostate nel bilancio 2015 in quanto già iscritte negli anni precedenti; tuttavia la spesa effettiva di queste risorse nel 2015 avrà un importante impatto sul sistema economico.

Ugualmente per i fondi nazionali FSC per le infrastrutture si sono accumulati gravi ritardi nella programmazione delle risorse mettendole a rischio di disimpegno.

Proprio per evitare il ripetersi di questi errori (e il pericolo di perdere parte dei fondi) abbiamo puntato ad integrare totalmente e da subito all'interno del bilancio pluriennale tutte le risorse regionali, nazionali ed europee prevedendo anche la costituzione di una apposita cabina di regia per assicurare l'unitarietà della programmazione e quindi l'efficacia degli interventi.

Ciò vale, in particolare, per le nuove risorse europee del ciclo 2014-2020 allocate da subito nel bilancio regionale al fine di attuare le politiche di sviluppo economico e sociale. In tal modo si provvede anche a non fare gravare tutte le politiche sulle ridotte risorse regionali. Ciò significa che nel 2015 sono state iscritte a bilancio le annualità 2014 e 2015 dei fondi FESR (254 milioni) e FSE (80 milioni) e l'annualità 2015 del fondo FEASR (186 milioni); a questi si aggiungono i 42 milioni per il programma Garanzia Giovani: sono in tutto 562 milioni. La scommessa che assumiamo è di essere capaci di programmare e spendere effettivamente gran parte di queste risorse nell'anno di competenza. Per fare questo tutte le istituzioni coinvolte (Regione, enti, comuni, associazioni private, imprese) devono dimostrare una grande capacità organizzativa e di gestione. Le risorse ci sono: dobbiamo essere capaci noi di programmarle secondo le regole comunitarie e di spenderle in tempi rapidi esercitando così la nostra piena autonomia.

Dal punto di vista tecnico queste risorse comunitarie vengono appostate in un apposito fondo capace di sostenere l'attuazione integrata delle azioni. Il fondo è istituito presso l'Assessorato del Bilancio che provvederà poi alla suddivisione tra le varie linee di attività, garantendo sempre la visione unitaria della programmazione di concerto con le autorità di gestione dei tre Fondi (Centro regionale di programmazione per il FESR, Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro per il FSE, Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura per il FEASR. Nell'Appendice a questa relazione tecnica vengono allegate tre tabelle nelle quali viene già delineato l'uso dei fondi per l'attuazione delle specifiche politiche di intervento in capo agli assessorati competenti. Queste risorse, in aggiunta agli stanziamenti a valere sui fondi regionali inseriti nei capitoli di ciascun assessorato, sono già pienamente utilizzabili per l'attuazione delle politiche di intervento.

2. Un piano di investimenti pubblici in infrastrutture per rilanciare l'economia

La Sardegna registra ancora un grave ritardo di dotazione infrastrutturale in tutti i settori. In questi mesi di lavoro la Giunta regionale ha provveduto a superare i ritardi che si erano accumulati nella programmazione delle risorse nazionali FSC del ciclo 2007-2013 che rischiavano di provocare un provvedimento di revoca delle risorse.

In tal modo sono stati programmati complessivamente oltre 500 milioni nel 2014 mentre i rimanenti 670 milioni vengono iscritti a bilancio per il 2015. Serviranno per realizzare importanti investimenti in diversi settori nei quali la Sardegna ha un forte gap infrastrutturale: viabilità (compresa quella rurale), dissesto idrogeologico, sistemi lagunari, sistema acque e depurazione, bonifiche, strutture scolastiche e per la conoscenza, mobilità, sanità.

Data la forte carenza di infrastrutture e l'interesse a favorire politiche pubbliche di investimento per favorire il rilancio dell'economia, la Giunta ha deciso di affiancare e integrare le risorse nazionali FSC con un proprio Piano regionale delle infrastrutture (PRI) che interverrà in tutti i settori strategici: dissesto idrogeologico, sistema viario, servizio idrico e irriguo, sistema portuale. Viene inoltre istituito un Fondo per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche per ovviare alla cronica mancanza di progetti esecutivi che rende spesso impossibile l'accesso a specifici finanziamenti nazionali ed europei. In tal modo la Sardegna si dota di un "parco progetti" che renderà più spedito il processo di infrastrutturazione del territorio. Il finanziamento di questo piano di investimenti sarà garantito dall'accensione di un mutuo di 600 milioni.

3. La leva fiscale e finanziaria

Nel 2013 il Consiglio Regionale aveva adottato una politica straordinaria e limitata al triennio 2013-2015 di drastica riduzione dell'IRAP che trovava piena giustificazione nell'esistenza di un forte vincolo del patto di stabilità che, in modo distorto, impediva di fatto l'uso degli introiti della tassa. La riduzione dell'Irap ha comportato per le casse regionali nel biennio 2013-2014 un mancato gettito di circa 640 milioni che si è tradotto in un finanziamento straordinario a favore del settore privato (circa 400 mln) e del settore pubblico allargato (circa 240 mln). Oggi prendiamo atto delle novità contenute nella manovra statale sull'abbattimento dell'Irap, (legge di stabilità 2015), che permette alle imprese di usufruire di un forte risparmio nella tassazione con un'ulteriore riduzione del gettito regionale. Pertanto si è ritenuto opportuno intervenire in materia, rendendo permanente una riduzione del 25 per cento dell'aliquota base per le imprese. Questa rilevante agevolazione si aggiunge a quella della manovra nazionale di riduzione del peso fiscale per le imprese. Inoltre è previsto l'azzeramento dell'Irap per le nuove imprese su tutto il territorio regionale per cinque anni. A seguito di questi interventi l'aliquota ordinaria per le imprese (2.93) sarà in Sardegna la più bassa tra tutte le regioni italiane, favorendo così la competitività delle nostre aziende e la localizzazione di nuove iniziative.

Al tempo stesso, grazie ad una attenta revisione della spesa soprattutto nella sanità, e nonostante la riduzione delle entrate dovuta al ciclo economico negativo, si scongiura un incremento dell'aliquota regionale Irpef e l'introduzione dei ticket sanitari sulle prescrizioni così come sono state costrette a fare molte altre regioni italiane.

Per quanto riguarda il peso dell'indebitamento regionale, è importante sottolineare che la sostenibilità finanziaria del mutuo per il PRI è assicurata, anche nel lungo periodo, dal fatto che contemporaneamente si sta provvedendo all'abbattimento dell'indebitamento della Regione utilizzando, come da accordo con il Governo, le riserve erariali per gli anni 2014-2019 che ammontano a circa 200 milioni all'anno. Si ricorda che le riserve erariali rappresentano una tassa di scopo introdotta specificamente per l'abbattimento del debito pubblico. La destinazione delle riserve al debito pubblico della regione consente di mantenere validi i due principi della tassa di scopo e della non applicazione della riserva statale alla Sardegna. La finalizzazione delle riserve all'abbattimento del debito pubblico consente nel 2015 una riduzione del servizio del debito stesso pari a 40 milioni liberando così importanti risorse da destinare alle politiche ordinarie.

Infine, un ulteriore contributo del settore pubblico alla manovra 2015, viene da una efficiente gestione del patrimonio regionale e da un piano di cessioni di parti del patrimonio non strategiche nonché da un effettivo processo di privatizzazione di alcune società di proprietà regionale in ottemperanza alle indicazioni della Commissione Europea o perché non considerate più strategiche per le politiche regionali. Complessivamente, si prevede di ricavare da questa azione ricavi netti pari a 50 milioni.

È importante sottolineare che una parte di queste risorse (3 milioni nel 2015) saranno destinate all'acquisizione al patrimonio regionale (tramite la Conservatoria delle Coste) dei terreni costieri di pregio oggi detenuti da SBS in liquidazione. In tal modo riusciremo ad evitare che queste aree possano essere oggetto di speculazione e daremo nuovo vigore alla missione della Conservatoria.

4. Razionalizzare la spesa nel settore pubblico

Per garantire l'equità della manovra si è proceduto ad una revisione della spesa per il personale e per il funzionamento della Regione, degli enti e delle partecipate regionali. Questo processo si concretizza nella riduzione e accorpamento delle direzioni e servizi della Regione, nella revisione dei contratti di fornitura di beni e servizi, nella riorganizzazione e semplificazione del sistema degli enti e delle partecipate regionali. Nel corso del 2015 questa revisione permetterà di ridurre la spesa del 4.4 per cento passando da 813 milioni del 2014 a 777 milioni del 2015.

I comuni (e le altre rappresentanze delle autonomie locali) costituiscono, insieme all'amministrazione regionale, l'asse portante del sistema regionale. Pertanto, nonostante la sensibile riduzione delle risorse disponibili, lo stanziamento del Fondo Unico per gli enti locali e quote accise per l'energia elettrica è stato consolidato al rilevante valore di 600 milioni. Sarà poi necessario, in sede di riparto del Fondo Unico, rivederne i criteri di ripartizione delle risorse incentivando la formazione delle unioni di comuni al fine di favorire una razionalizzazione di funzioni e spesa. Allo stesso tempo abbiamo iniziato gradualmente la revisione di alcune spese specifiche dei comuni (compagnie barracellari, scuole civiche di musica, pro loco, bande civiche musicali) in previsione di una loro graduale riconduzione nel pieno ambito di autonoma scelta dei comuni, rafforzando in tal modo il principio della autonomia e sussidiarietà delle funzioni.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla revisione della spesa nella sanità, che da sola assorbe circa la metà delle risorse regionali, il cui target di spesa è stato fissato nel valore del fabbisogno CIPE (2886 milioni comprensivi della mobilità interregionale) a cui si aggiungono 57 milioni di spese extra LEA, molte delle quali destinate alle politiche di prevenzione. La riorganizzazione delle ASL e della rete ospedaliera, il contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica servono a contenere i costi della sanità entro limiti comparabili con quelli delle altre regioni virtuose. Questo contenimento della spesa sanitaria diventa ancora più importante nel nuovo regime finanziario di assenza dei vincoli di patto di stabilità che permette di utilizzare liberamente nella realizzazione delle altre politiche regionali qualunque risorsa risparmiata nella sanità (considerata finora "fuori patto"). Sono inoltre iscritti a bilancio 70 milioni per la copertura del disavanzo della sanità previsto per il 2014.

Anche il settore del trasporto pubblico locale è stato oggetto di una attenta operazione di revisione e razionalizzazione della spesa. Al tempo stesso la Regione si impegna ad un rilancio del sistema pubblico di trasporto e pertanto, al fine di dare certezza agli operatori, viene inserita in bilancio la corretta valorizzazione degli oneri aggiuntivi previsti dai contratti (rivalutazione prezzi Istat, oneri del contratto collettivo di lavoro) che erano stati completamente trascurati nei bilanci degli anni passati causando una situazione di precarietà finanziaria agli operatori.

5. Le politiche di intervento

Il bilancio 2015 inizia a dare una attuazione concreta alle politiche di sviluppo delineate in campagna elettorale e sviluppate pienamente nel Programma Regionale di Sviluppo con un orizzonte che copre l'intera legislatura.

Di seguito riportiamo il quadro riepilogativo delle principali politiche che intendiamo realizzare (attraverso l'uso integrato dei fondi regionali, nazionali ed europei) indicando per ciascuna politica il totale delle risorse disponibili nel 2015. Il nostro impegno è stato quello di ridurre al massimo le spese obbligatorie, ossia quelle che derivano da obblighi di legge già assunti dalla Regione, con l'obiettivo di liberare quante più risorse possibili per finanziare le politiche attive in favore dei territori, dei cittadini e delle imprese. All'interno di queste spese obbligatorie rientrano anche una serie di impegni pluriennali che la Regione ha assunto per rispondere a situazioni di grave crisi occupazionale (pen-

siamo al caso di Igea, Carbosulcis, Parco Geominerario, LSU) che servono pertanto anche a mitigare gli effetti sociali dell'attuale crisi economica. La politica di svincolare progressivamente le spese che oggi consideriamo obbligatorie dovrà continuare nei prossimi anni per liberare maggiori risorse direttamente utilizzabili per le politiche di sviluppo.

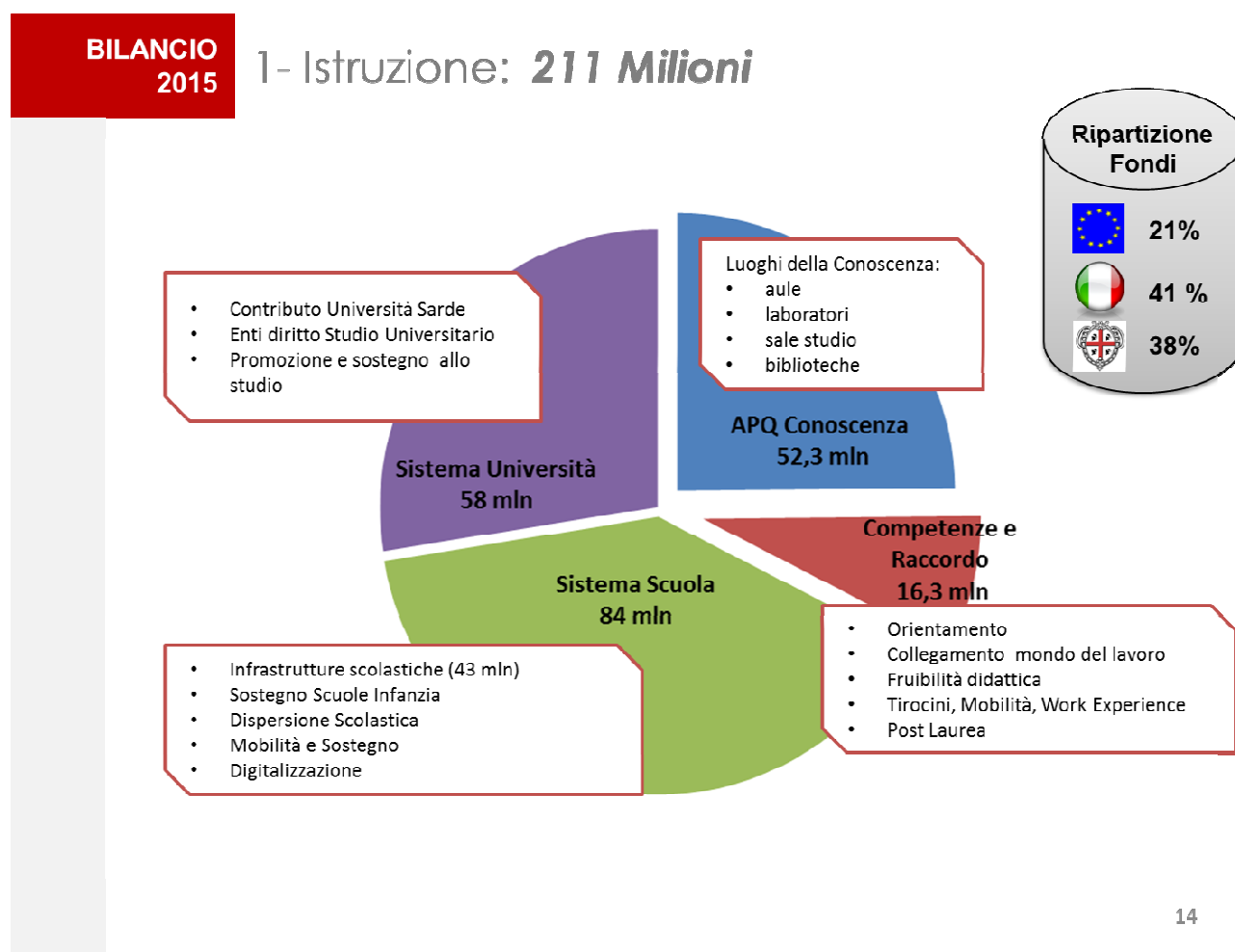
Programma di Intervento	Totale (mln)
1 Istruzione	211
2 Lavoro	140
3 Imprese	190
4 Agricoltura, allevamento, pesca	284
5 Turismo e Cultura e Sport	125
6 Sanità	3023
7 Inclusione Sociale	244
8 Protezione dell'ambiente	380
9 Infrastrutture	1089
10 Mobilità	327
11 Semplificazione e qualità istituzionale	60
12 Territorio	89
13 Istituzioni, Enti Locali, gestioni finanziarie, spese obbligatorie	1793

Di seguito per ciascuna politica sarà data una sintetica descrizione degli obiettivi che vogliamo raggiungere e delle risorse che vengono effettivamente messe a disposizione nel 2015 per il raggiungimento di questi obiettivi, per una trattazione più approfondita di ciascun tema rimandiamo al PRS.

6. Istruzione

Oggi la percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento è molto elevata, è aumentata la dispersione scolastica e la quota di giovani che rinunciano agli studi e non entrano nel mondo del lavoro o della formazione professionale è al 28 per cento. Per questo vogliamo:

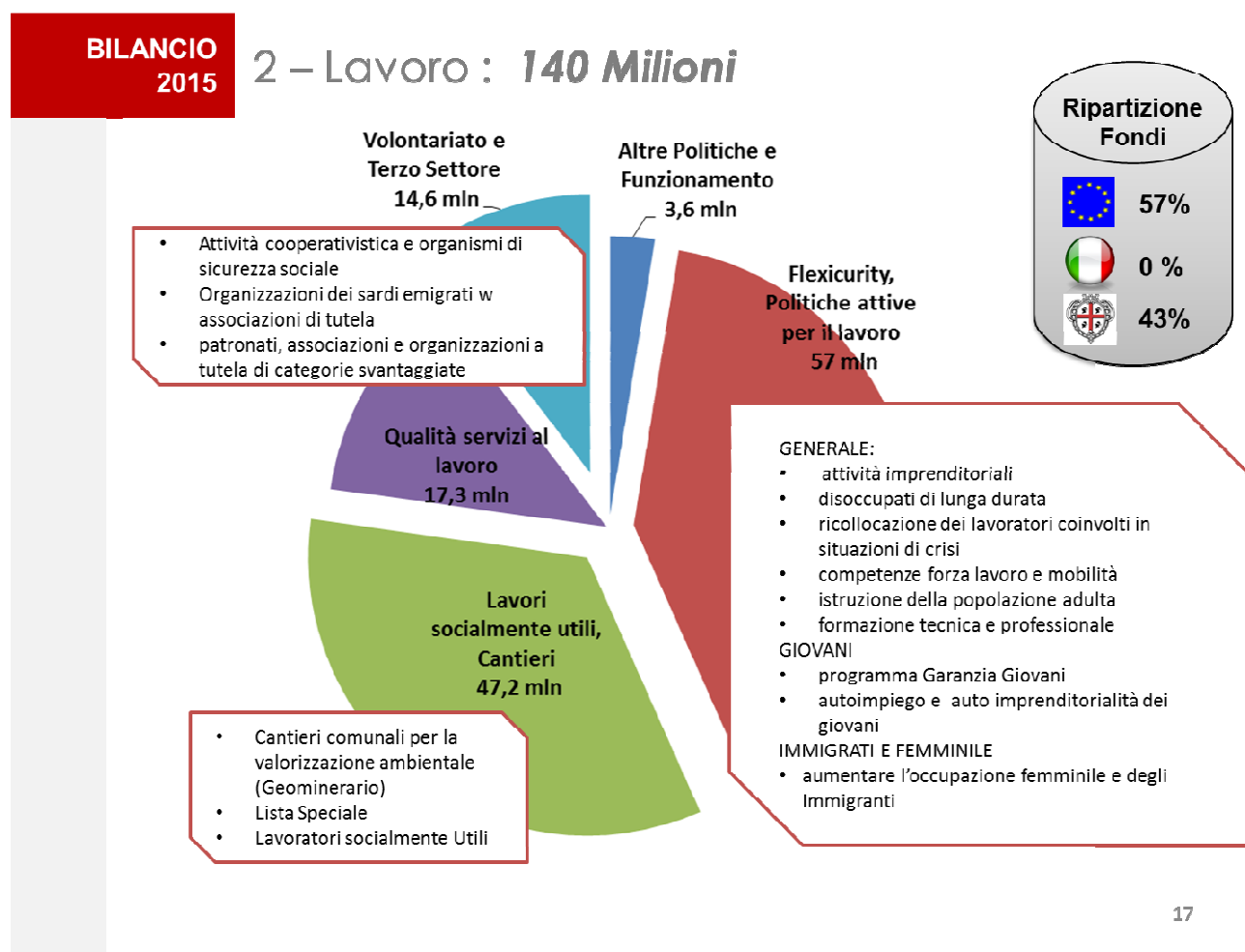
- ridurre la dispersione scolastica favorendo l'inclusione e l'equità, attuando azioni per il recupero delle competenze degli studenti al fine di aumentare i livelli medi di istruzione; investendo nella formazione del personale docente promuovendo l'innovazione metodologica e tecnologica nei processi di insegnamento; costruendo un sistema integrato di orientamento a sostegno ai ragazzi nella scelta dei percorsi formativi; promuovendo percorsi integrati di istruzione/formazione professionale per accrescere il capitale umano in una prospettiva di long-life learning e rilanciare l'istruzione tecnico-professionale anche a livello terziario; promuovendo la costruzione di capitale sociale secondo il concetto di scuola "aperta" anche con il coinvolgimento attivo delle comunità e degli operatori del terzo settore; aumentando il tempo scuola per migliorare le competenze degli studenti svantaggiati;
- rendere la scuola un luogo sicuro e accogliente investendo sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla qualità e funzionalità degli spazi; costruendo nuove scuole secondo criteri di eco-sostenibilità e bio-edilizia;
- costruire un sistema di monitoraggio e valutazione dell'istruzione e formazione.



7. Lavoro

Dall'inizio della crisi la Sardegna ha perso circa 72.000 occupati. Le politiche finora adottate, fatte di sostegno al reddito da una parte e formazione non mirata dall'altra, non hanno funzionato. Per cambiare, vogliamo puntare sulle politiche attive per il lavoro con l'obiettivo di:

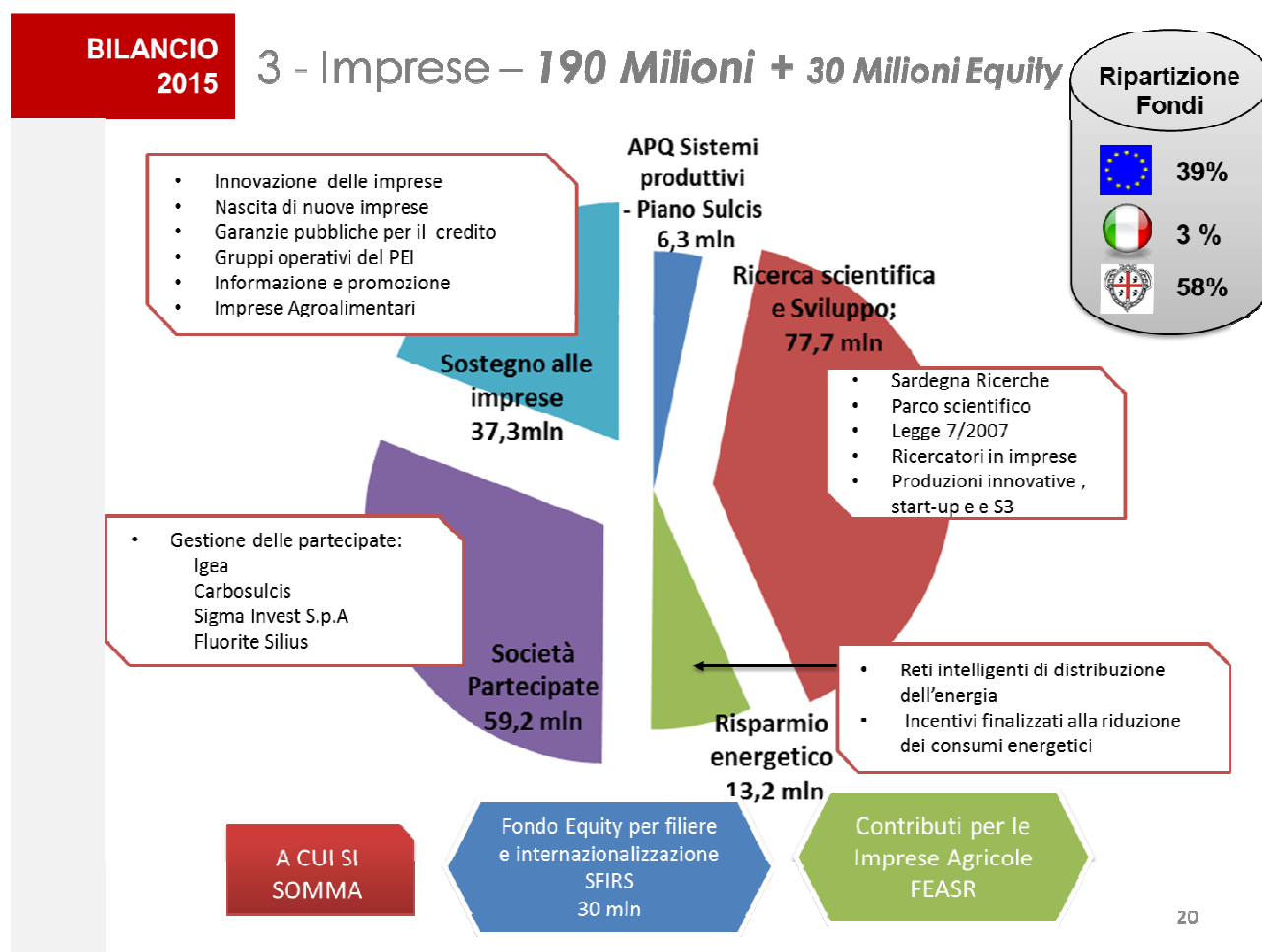
- riformare i CSL e riorganizzare l'Agenzia per il lavoro, definendo i nuovi Centri servizi e rafforzando le competenze del personale; disegnando ed erogando i nuovi servizi a favore delle imprese, con attività di scouting e rilevazione dei fabbisogni formativi;
- finanziare interventi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro a favore di 10.000 lavoratori definendo e attivando percorsi di accompagnamento individuale, con azioni di formazione specifiche ed erogazione di bonus occupazionali;
- fornire servizi d'informazione e orientamento per 45.000 giovani e offrire 10.000 occasioni di formazione o lavoro, attivando percorsi di accompagnamento individuale, orientamento specialistico, tirocini e inserimento in azienda;
- rilanciare la formazione professionale in una logica di integrazione con il sistema scolastico e l'impresa.



8. Le imprese

Il rapido ridimensionamento della nostra industria manifatturiera deve indurci a ripensare profondamente le politiche di sostegno alle imprese fin qui attuate. È necessario ripensare il nostro modello di sviluppo e puntare su attività innovative e prodotti da proporre sul mercato internazionale. Per questo vogliamo:

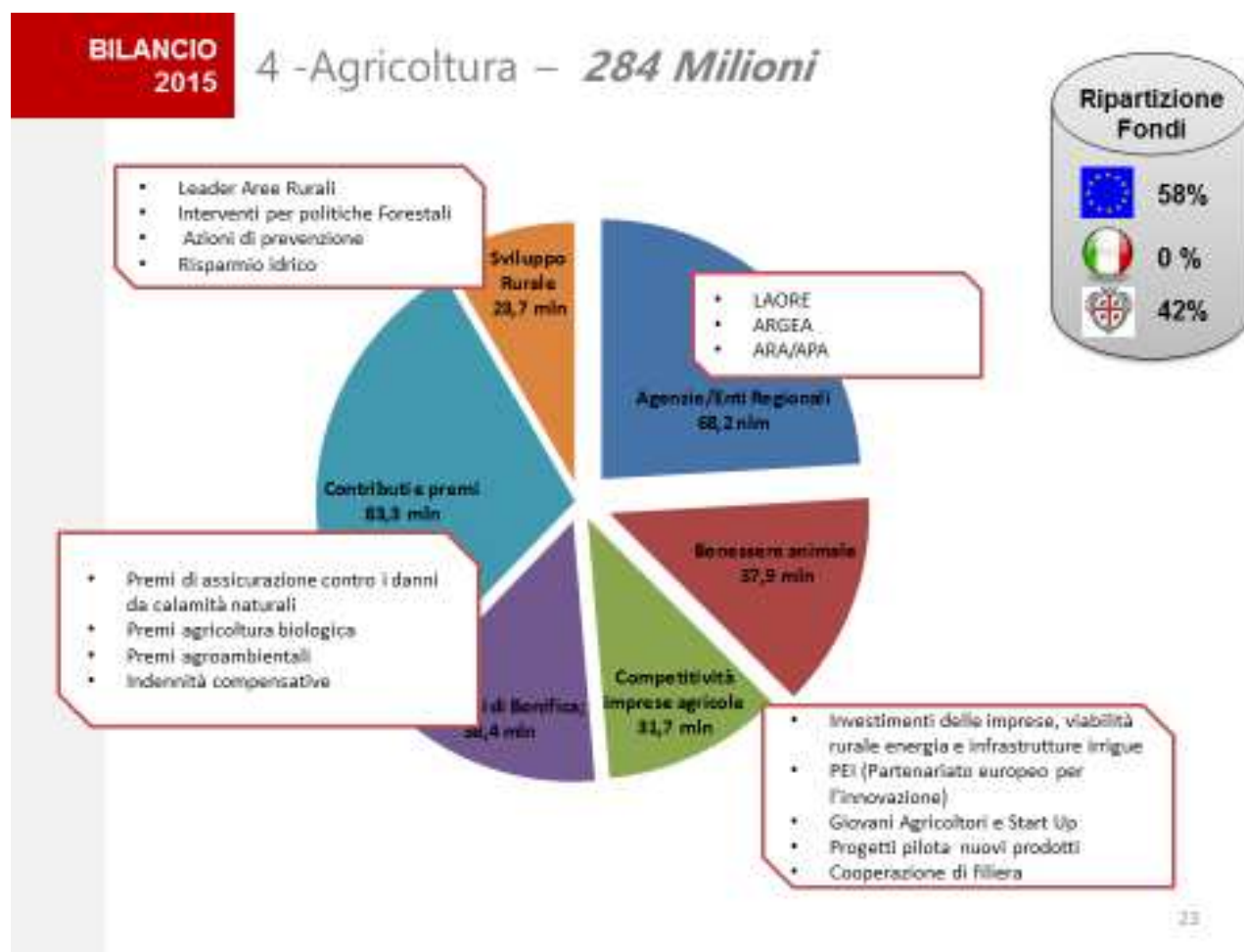
- rendere disponibili finanziamenti per le imprese che entrino nei mercati esteri in forma associata (IFR - Fondo equity filiera internazionalizzazione presso la SFIRS);
- sostenere i progetti di internazionalizzazione collegati ad Expo 2015;
- creare strumenti di sostegno, come fondi di co - investimento e venture capital, a favore di imprese altamente innovative in fase seed o early stage;
- semplificare gli adempimenti burocratici;
- tagliare permanentemente l'IRAP del 25 per cento.



9. Agricoltura, allevamento e pesca

L'agricoltura e l'industria agroalimentare avranno un ruolo importante nel rilancio della Sardegna, perché in questi settori possiamo essere realmente competitivi e aperti ai mercati internazionali, e per le loro forti sinergie con il turismo. Per questo vogliamo:

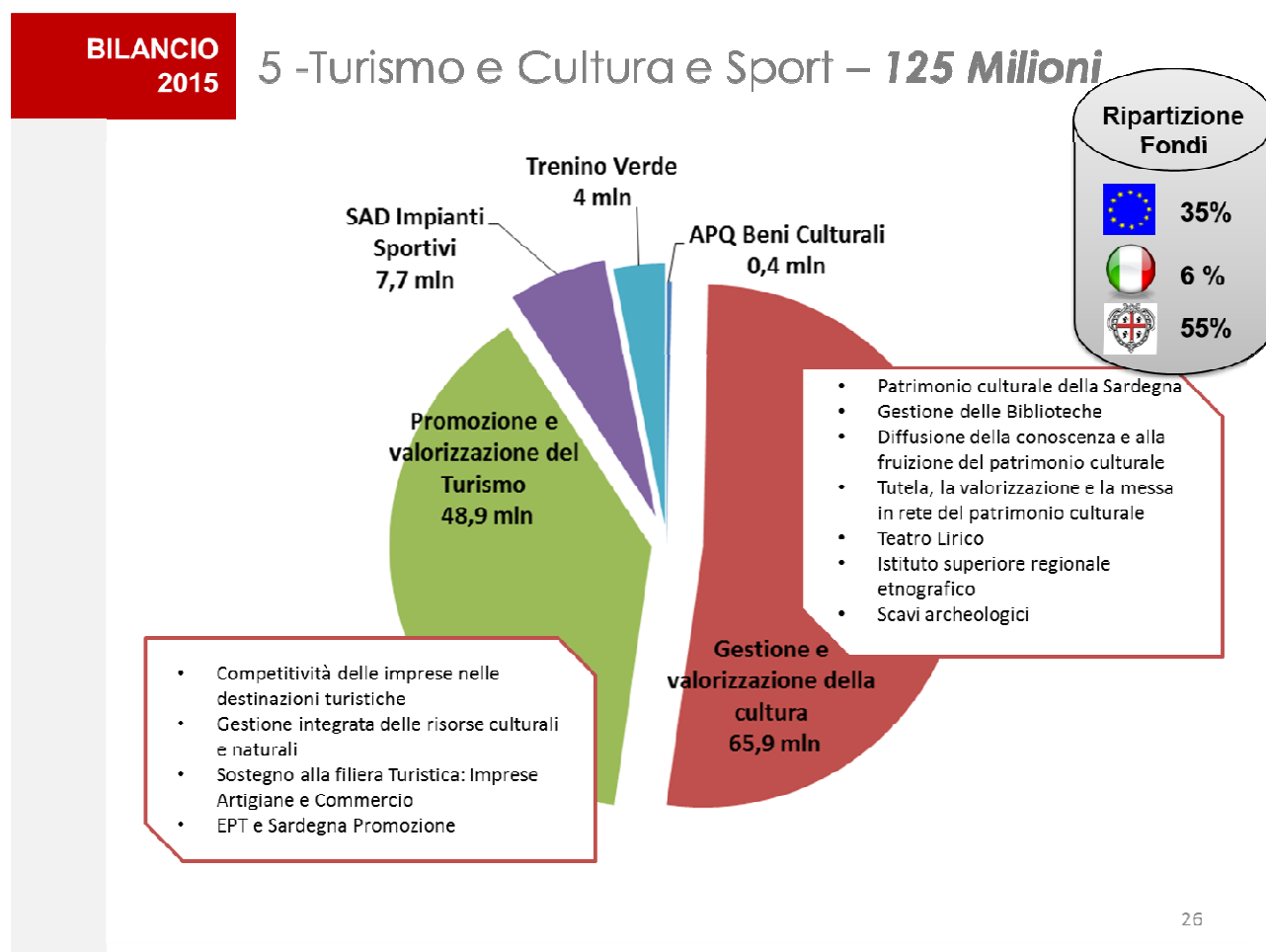
- aumentare le produzioni di eccellenza e proporle sui mercati nazionali e internazionali sostenendo le filiere produttive competitive, intensificando le attività di supporto alle aziende rivolte all'internazionalizzazione e al posizionamento sui nuovi mercati; ampliando il mercato regionale anche sostenendo il consumo dei prodotti locali negli esercizi della ristorazione collettiva;
- favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura estendendo gli strumenti dell'accesso al credito a tutto il comparto agricolo, favorendo l'uso delle terre non utilizzate e dei terreni irrigui, di proprietà regionale;
- contrastare le problematiche della salute animale mettendo in atto un'azione coordinata basata su una precisa identificazione e individuazione dei problemi sanitari e delle principali patologie e la conseguente azione di profilassi diretta e indiretta. In particolare dare attuazione immediata al nuovo piano di intervento sulla peste suina africana;
- sviluppare strumenti coordinati di programmazione della pesca attraverso l'istituzione di una unità di programmazione con il coinvolgimento diretto degli operatori e realizzando il Programma regionale per l'acquacoltura.



10. Turismo, cultura e sport

Il nuovo modello di sviluppo regionale passa attraverso politiche di rilancio del sistema turistico che, insieme alla Cultura, rappresenta una risorsa strategica per la nostra regione. Per puntare al rilancio di questi settori vogliamo:

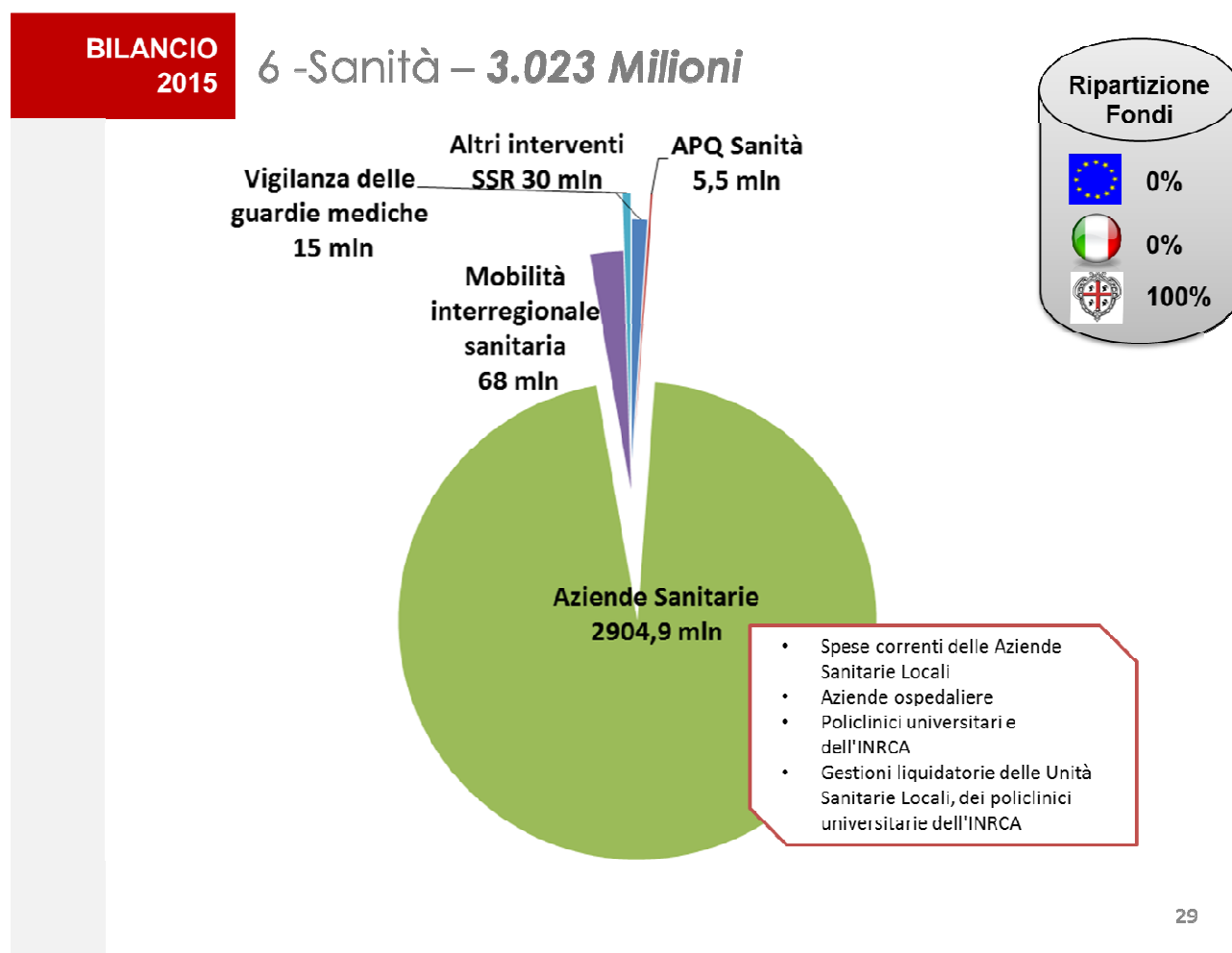
- riorganizzare il sistema regionale dell'ospitalità, destagionalizzando i flussi turistici, consolidando le destinazioni internazionali attraverso un nuovo posizionamento dell'immagine dell'Isola nei mercati, il potenziamento dei collegamenti a medio raggio, la realizzazione di eventi attrattori, sfruttando le opportunità che derivano dalla partecipazione della Sardegna ad EXPO 2015;
- costruire una rete territoriale di informazione e accoglienza contemporanea e interattiva semplificando la normativa in materia di turismo; favorendo la riqualificazione delle strutture ricettive per garantire maggiore competitività durante tutto l'anno;
- favorire la creazione di nuovi "prodotti" da presentare sul mercato, lavorando su nuovi "tematismi", anche per un maggiore sviluppo del turismo delle zone interne;
- investire nel patrimonio archeologico valorizzando Mont'e Prama e la civiltà nuragica (anche in Expo 2015) e attuando un programma straordinario di scavi archeologici;
- investire nell'industria creativa e culturale attraverso un sistema di servizi dislocati sul territorio e la creazione di un incubatore di imprese culturali



11. Sanità

La Sanità è la voce più importante del bilancio regionale e, purtroppo, ha avuto un peso progressivamente crescente soprattutto nel corso dell'ultima legislatura, sebbene i servizi offerti non siano proporzionalmente migliorati. Per rendere la sanità meno costosa e più efficiente vogliamo:

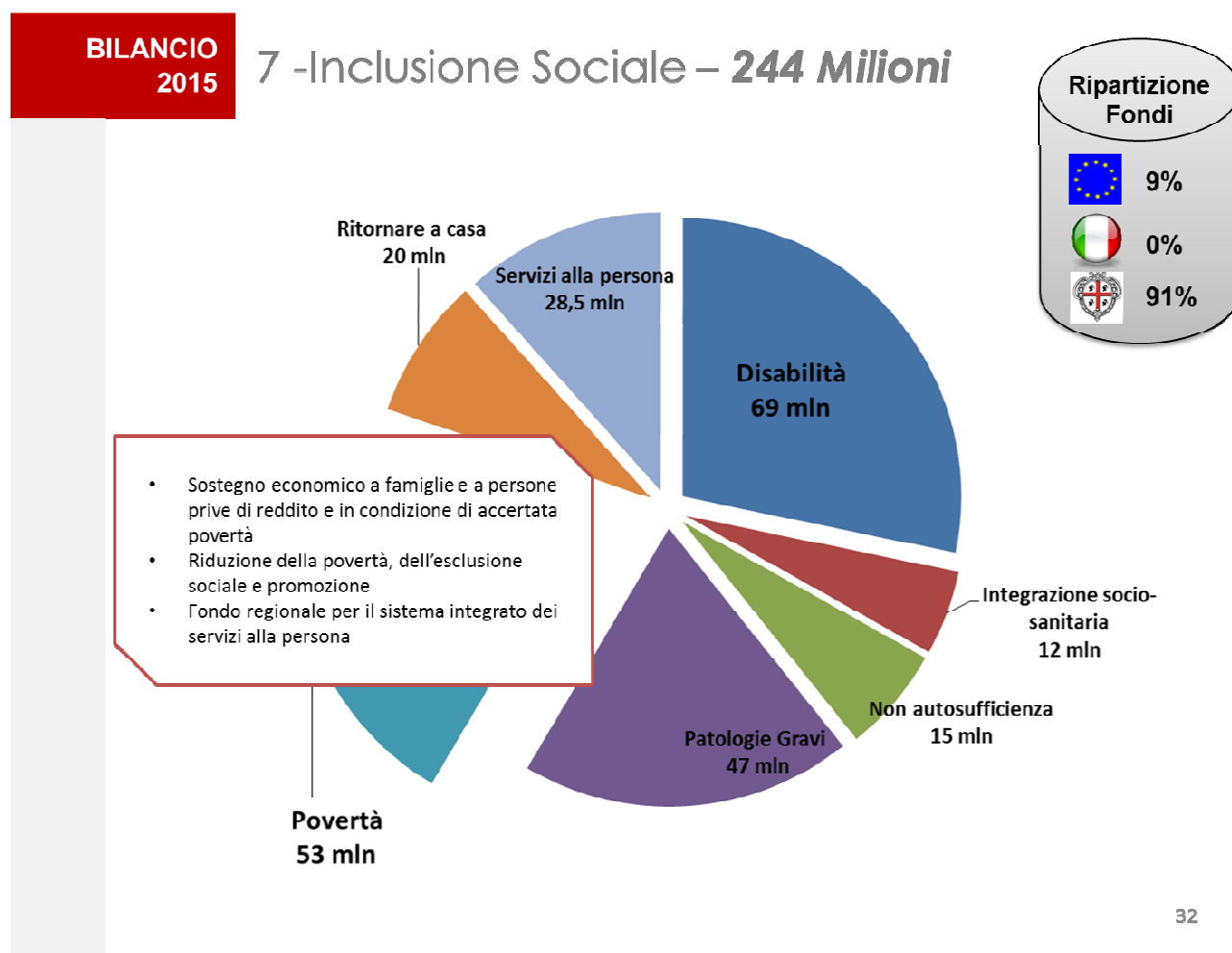
- riorganizzare le cure primarie, analizzando l'insieme dei servizi offerti nei diversi ambiti territoriali ed elaborando un modello gestionale condiviso; avviando sperimentazioni gestionali che tengano conto delle caratteristiche geografiche e demografiche della popolazione residente;
- riorganizzare la rete ospedaliera, definendo un unico ospedale di area omogenea e gli ospedali sede di DEA di I e II livello; definendo gli ospedali di base, gli ospedali in zone disagiate e quelli in cui hanno sede i punti di primo intervento; attuando azioni di riequilibrio e riduzione dell'offerta di posti letto;
- organizzare la rete di emergenza – urgenza rendendo operativa la nuova AREUS.



12. Inclusione sociale

Sebbene la Sardegna abbia dato buoni esempi di risposta ai bisogni delle persone con disabilità, è necessario rivedere l'impostazione degli interventi di sostegno, graduandone l'erogazione in relazioni ai bisogni, e creare un sistema di monitoraggio delle misure attuate. Per questo vogliamo:

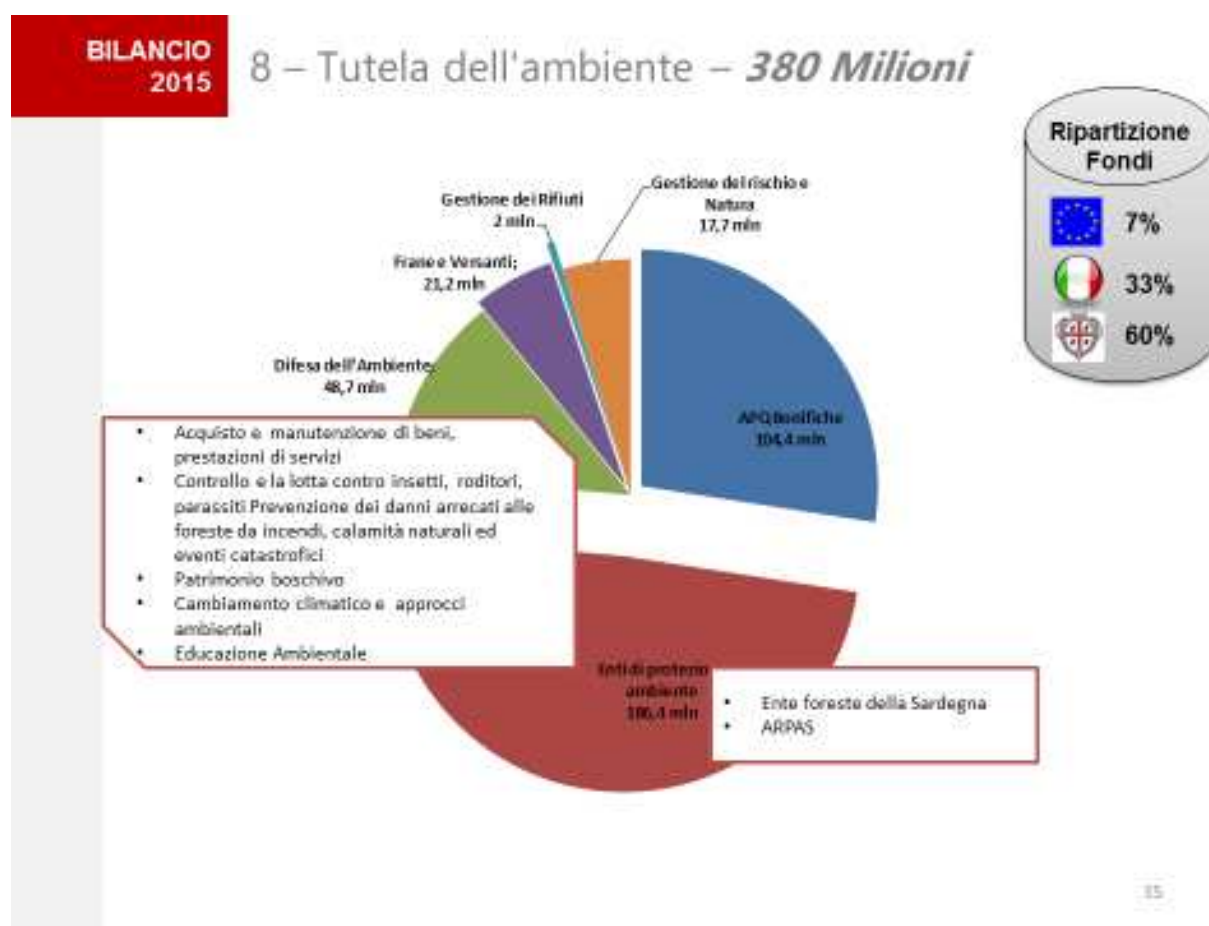
- riorganizzare il fondo per le non autosufficienze, elaborando e adottando un nuovo sistema di misurazione e valutazione del grado di non autosufficienza e sperimentando il nuovo sistema di misurazione e valutazione nel corso del primo quadrimestre del 2015; adeguando il sistema al fine di garantire un costante monitoraggio del grado di efficacia del sistema di valutazione sperimentato;
- riorganizzare la rete dei servizi sociali, adottando linee di indirizzo per la programmazione integrata degli interventi e dei servizi sociosanitari e revisionando i modelli di sistema e operativi per tendere a politiche sociali non assistenzialistiche; promuovendo servizi per la prima infanzia e programmi di invecchiamento attivo.



13. Protezione dell'ambiente

La protezione dell'ambiente, oltre ad essere una priorità per garantire la sicurezza dei cittadini, costituisce un prerequisito per lo sviluppo e uno strumento attraverso cui innescare la crescita. Nel 2015 vogliamo:

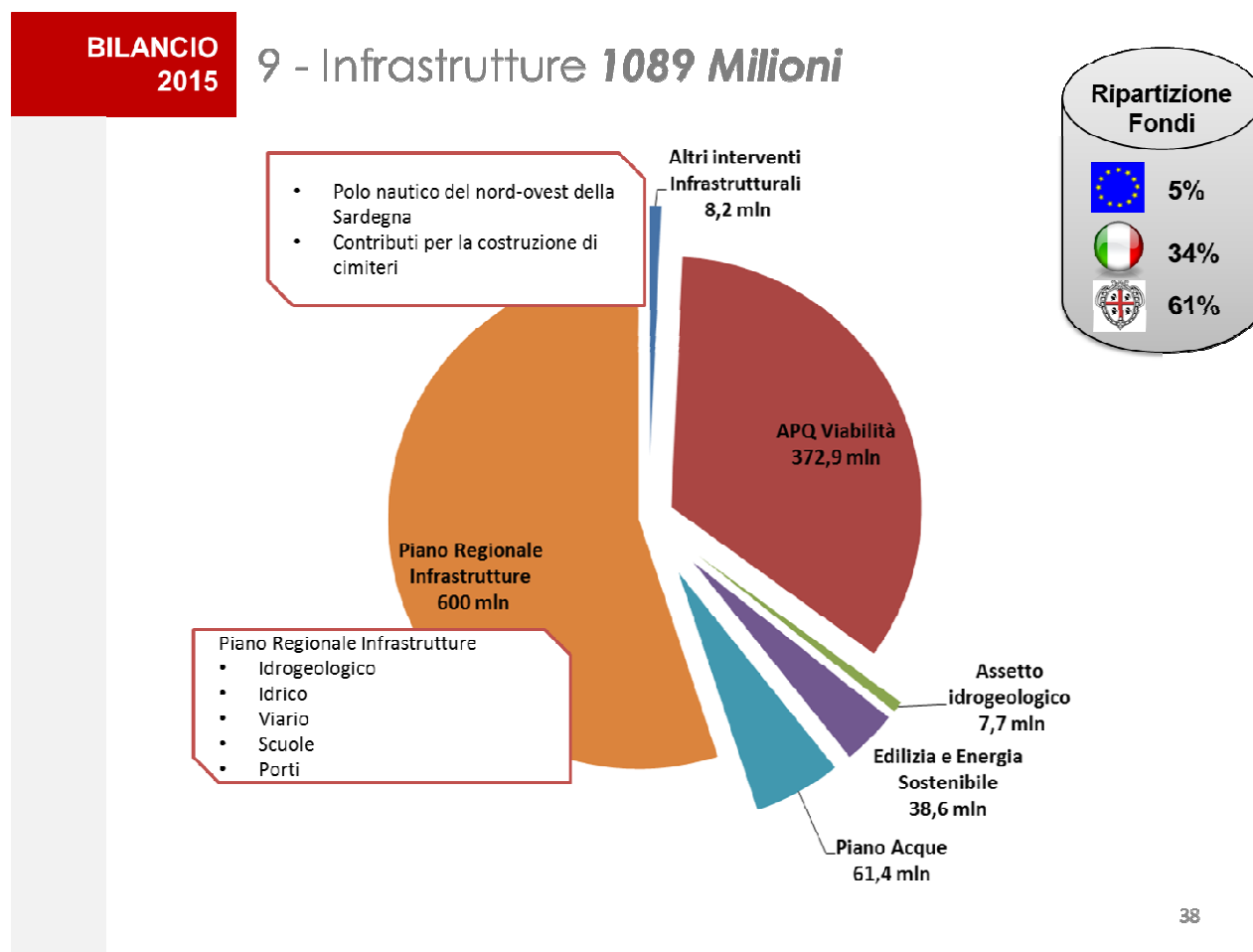
- completare il sistema regionale di gestione dei rifiuti proseguendo con la razionalizzazione ed equalizzazione tariffaria e la regolamentazione complessiva della materia.
- attivare le bonifiche nei territori inquinati affidando ai soggetti attuatori le opere di bonifica del Sulcis – Iglesiente e Guspinese e accelerando gli interventi che i privati devono condurre nei territori di Assemini e Porto Torres;
- proseguire con l'attività di prevenzione e gestione dei rischi utilizzando il personale dell'Ente foreste per gli interventi sui corsi d'acqua, formando e sensibilizzando la popolazione; creando, attraverso una legge, un fondo che consenta alla Regione di risarcire direttamente provati e attività produttive e avviando l'attività del Centro funzionale decentrato;
- sviluppare il sistema delle aree protette e acquisire alla Conservatoria delle coste le aree costiere pregiate di SBS.



14. Infrastrutture

Per contrastare la crisi vogliamo accelerare la spesa per investimenti nel territorio, sia per recuperare il grave ritardo infrastrutturale sia per alimentare il circuito economico regionale con nuove risorse. Nel 2015 vogliamo:

- avviare la messa in sicurezza delle aree e dei centri abitati più esposti al rischio idrogeologico;
- aggredire le criticità sulla potabilità dell'acqua e sullo smaltimento dei reflui;
- sostenere un forte programma di edilizia scolastica;
- intervenire sugli assi viari di completamento della rete di collegamenti interni con almeno un intervento rilevante per provincia;
- provvedere alla manutenzione delle strade più compromesse;
- aumentare sensibilmente la ciclabilità;
- migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici;
- realizzare un Piano di manutenzioni degli edifici Area;
- sostenere i Comuni nelle piccole opere pubbliche di interesse locale;
- dotare la Sardegna di un archivio progetti continuamente aggiornato che consenta una forte capacità competitiva sulle risorse europee.



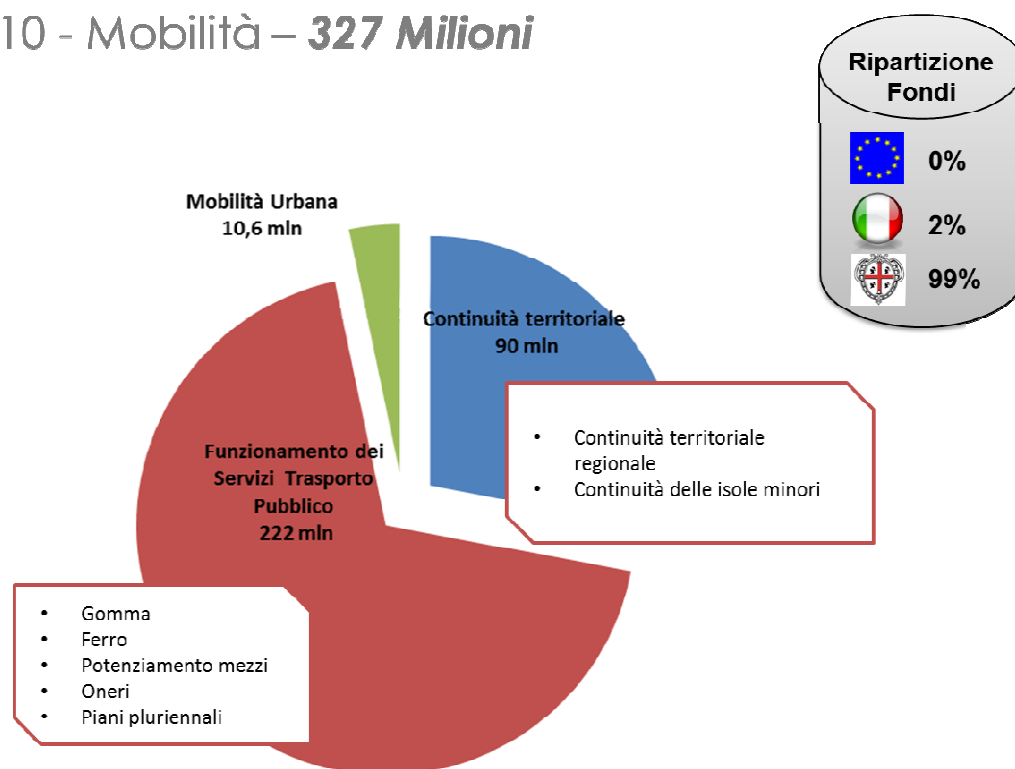
15. Mobilità

Le politiche dei trasporti incidono sul sistema sociale, economico, produttivo, ambientale ed energetico, per questo è importante ridisegnare l'assetto complessivo della mobilità regionale. Nel 2015 vogliamo:

- ascoltare il territorio attraverso un Piano di rilevazione delle esigenze del trasporto pubblico locale;
- potenziare i servizi ferro (urbano e extraurbano) ed implementare la rete Metro di Cagliari e Sassari sottoscrivendo nuovi contratti di servizio con Trenitalia e ARST, concludendo il collaudo dei nuovi treni, acquisendo materiale per le Metro di Cagliari e Sassari;
- rendere più efficiente il trasporto pubblico locale, migliorando i collegamenti ed eliminando le sovrapposizioni ferro - gomma;
- definire nuovi interventi di sostegno al traffico aereo internazionale anche con l'obiettivo della destagionalizzazione predisponendo entro il primo trimestre 2015 procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie per start-up di nuove rotte internazionali e per OSP su principali destinazioni nazionali.

**BILANCIO
2015**

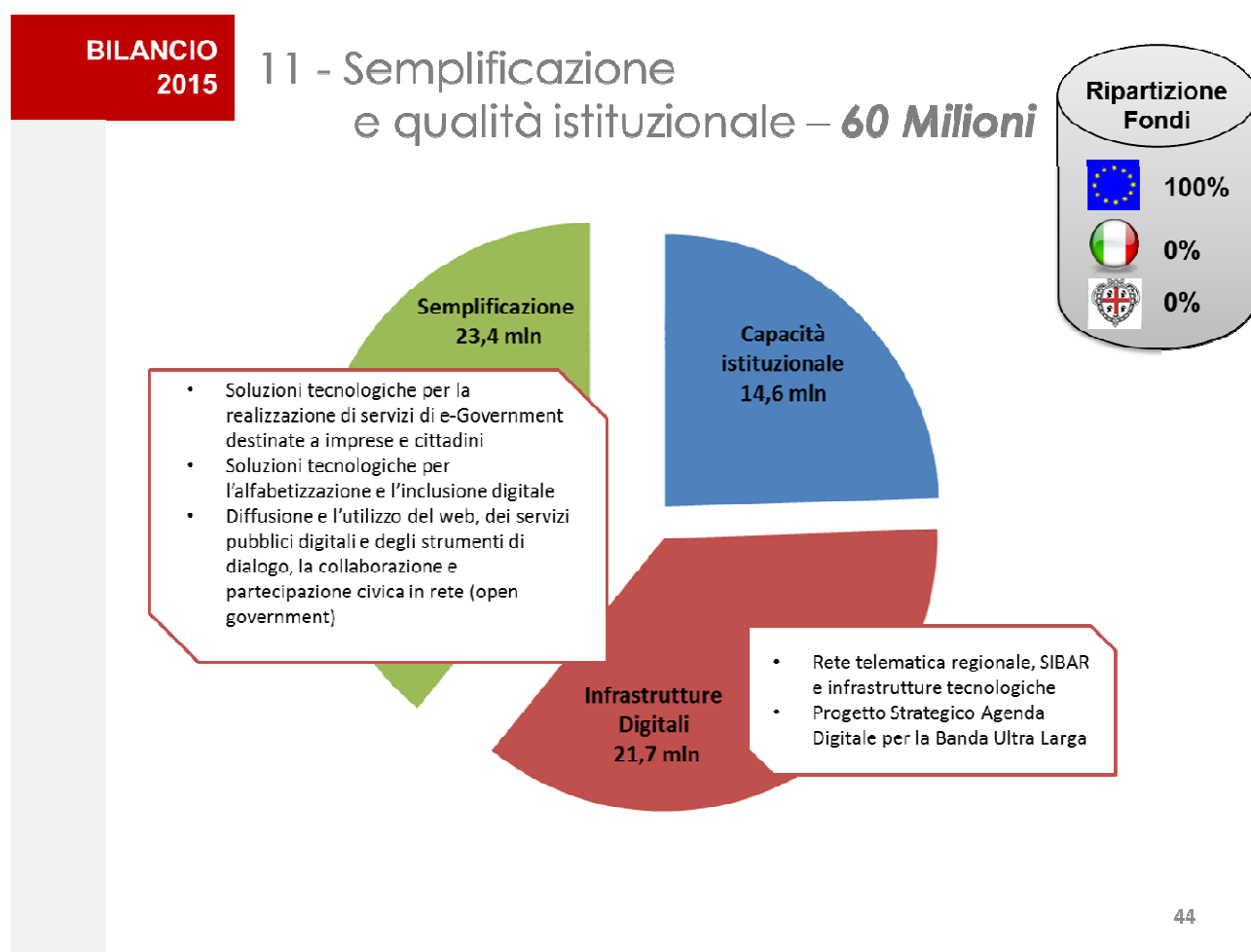
10 - Mobilità – 327 Milioni



16. Semplificazione e qualità istituzionale

Il tema della qualità istituzionale è strettamente correlato alla competitività e alla capacità del sistema economico di garantire il benessere e la coesione sociale di una comunità e costituisce una precondizione per favorire la crescita. Nel 2015 vogliamo:

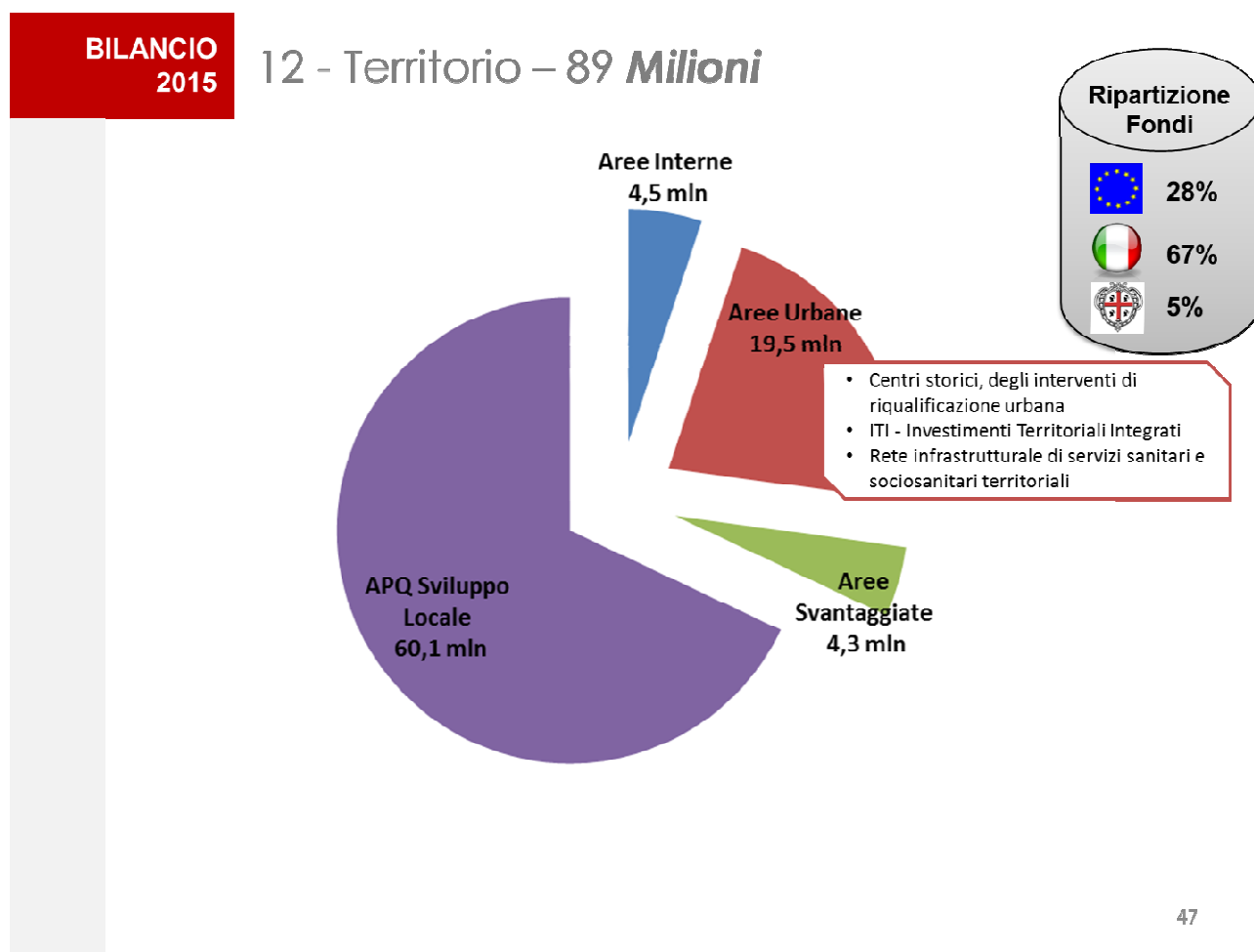
- semplificare gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese approvando la legge sulla semplificazione e concludendo la sperimentazione dello sportello unico per l'edilizia;
- riformare l'amministrazione regionale ridisegnando la struttura organizzativa, mappando le competenze del personale per poterlo così allocare in modo ottimale, informatizzando i procedimenti amministrativi;
- avviare correttamente il nuovo ciclo della governance attivando le Unità di progetto per l'avvio del nuovo ciclo della governance 2015 e riformando il sistema dei controlli;
- definire compiutamente l'ipotesi di riforma degli enti e agenzie regionali;
- attuare una piena infrastrutturazione digitale della Regione.



17. Il territorio

La gran parte delle politiche descritte in precedenza hanno una valenza e una ricaduta nei territori. Diamo quindi una grande attenzione alla nuova stagione di Programmazione territoriale che vedrà coinvolti, a partire dai prossimi mesi, la Regione e le autonomie locali (comuni e unioni dei comuni) con la partecipazione del partenariato economico e sociale. Le nostre azioni saranno incentrate su:

- auto-organizzazione del territorio, responsabilità nelle scelte e sussidiarietà nell'azione;
- individuazione dei luoghi specifici (approccio place-based) e delle specializzazioni più idonee a promuovere lo sviluppo ed a ridurre le disuguaglianze sociali tra territori;
- integrazione con solide politiche orizzontali della Regione (competitività, internazionalizzazione, innovazione)
- semplificazione delle procedure e degli strumenti finanziari con procedure automatiche e adatte alle esigenze dei diversi territori
- rafforzamento della capacità amministrativa garantendo il sostegno per le funzioni associate per lo sviluppo.



18. Enti locali e tutela del paesaggio: i nostri obiettivi

Per la gestione istituzionale e paesaggistica del nostro territorio nel 2015 vogliamo:

- verificare e adeguare il Piano Paesaggistico regionale per gli ambiti costieri, completando la ricognizione dei beni paesaggistici, aggiornando il repertorio e adeguando il quadro normativo;
- elaborare il Piano paesaggistico degli ambiti non costieri, con completamento della attività di pianificazione, estendendo a tutto il territorio regionale le attività di ricognizione e analisi, riconoscendo i vincoli paesaggistici esistenti e definendo adeguati strumenti di gestione paesaggistica;
- rafforzare le competenze degli amministratori locali e degli operatori in materia di paesaggio costituendo un ambiente di formazione e sviluppo per l'apprendimento e la sperimentazione di processi partecipativi;
- costituire la Centrale regionale della Committenza per ridurre la spesa della pubblica amministrazione;
- razionalizzare e valorizzare il patrimonio.

19. Il rilancio della Sardegna

La manovra finanziaria del 2015 mette in gioco ingenti risorse per rilanciare lo sviluppo ma in una logica di bilancio rigoroso.

Dobbiamo tuttavia ricordare che la crescita della nostra Regione viene perseguita e favorita anche dalla realizzazione di importanti riforme che non comportano spese e che non entrano quindi nella finanziaria ma che fanno pienamente parte delle politiche di sviluppo della coalizione di governo. Tra queste ricordiamo:

- riordino e riforma della organizzazione regionale
- riforma degli enti locali territoriali
- legge urbanistica
- semplificazione
- attrazione investimenti dall'estero
- riforma organismi di supporto alle attività produttive
- razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio

Se saremo in grado, con il concorso attivo di tutti, di mettere in atto le politiche di intervento prima delineate e di realizzare le riforme allora potremo davvero dire che la Sardegna si è avviata verso un nuovo e promettente percorso di sviluppo economico e sociale.

Allegato

Tabelle suddivisione Fondi FESR, FSE, FEASR per realizzazione politiche.

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Istruzione	FSE	10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente	41,3

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Lavoro	FESR	3	Accrescere la competitività delle PMI	6,7
	FSE	8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	46,0
		10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente	6,3

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Imprese	FEASR	3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,7
		9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	0,7
	FESR	1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	43,3
		3	Accrescere la competitività delle PMI	17,2
		4	Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	12,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Agricoltura, allevamento e pesca	FEASR	1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Agenzia Laore)	0,4
		4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (imprese, viabilità rurale, miglioramento fondiario, energia)	24,9
		5	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e intro	1,7
		6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Giovani Agricoltori e Start Up di attività non agri)	7,9
		8	Interventi nello sviluppo delle politiche forestali e nel miglioramento della redditività delle for	3,5
		10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	23,3
		11	Agricoltura biologica (premi)	11,1
		13	Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (indennità compensative)	36,0
		14	Benessere animale	37,9
		15	Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste (premi)	0,7
		16	Cooperazione (partenariati per l'innovazione, promozione e sostegno delle filiere e ricerca)	4,6
		18	Assistenza Tecnica	1,8

		19	Sostegno per lo sviluppo locale Leader (CLLD)	11,1
--	--	----	---	------

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Turismo e Cultura e Sport	FEASR	6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Giovani Agricoltori e Start Up di attività non agri)	2,0
		7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3,0
	FESR	2	Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità	4,0
		3	Accrescere la competitività delle PMI	22,0
		6	Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse	16,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Inclusione Sociale	FSE	9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	23,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Protezione dell'ambiente	FEASR	8	Interventi nello sviluppo delle politiche forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	3,5
		16	Cooperazione (partenariati per l'innovazione, promozione e sostegno delle filiere e ricerca)	0,5
	FESR	5	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	7,0
		6	Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse	15,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Infrastrutture	FEASR	4	Investimenti in immobilizzazioni materiali (imprese, viabilità rurale, miglioramento fondiario, energia)	7,3
	FESR	4	Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	28,3
		5	Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	7,7
		6	Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse	5,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Mobilità	FESR	4	Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	10,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Semplificazione e qualità istituzionale	FESR	2	Migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità	32,4
		11	Potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE	10,6
	FSE	11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	4,0

Programma di intervento	PO	OT/M	Descrizione	Importi (mln)
Territorio	FEASR	6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Giovani Agricoltori e Start Up di attività non agri)	2,5
		7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	1,0
	FESR	3	Accrescere la competitività delle PMI	4,3
		9	Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà	12,0
		11	Potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE	1,0
	FSE	9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	3,0

RELAZIONE TECNICA

L'ARTICOLO 1 RECA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA E FINANZIARIE

Commi 1 - 3. Nella disposizione normativa è affermato il principio della programmazione unitaria e l'orientamento dei programmi di spesa al perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Regionale di Sviluppo. Si prevede, infatti, la predisposizione, da parte dell'Assessore della Programmazione, di direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi europei, nazionali e regionali, in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.

È previsto, ai fini del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e nelle more dell'approvazione degli stessi, che il cofinanziamento regionale possa essere utilizzato, anche come anticipazione degli interventi previsti nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune e anche per il cofinanziamento del programma di sviluppo rurale (PSR) di cui alla programmazione comunitaria 2007/2013.

Comma 4. La norma determina il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 nell'importo di euro 50.862.000 di cui si dà dimostrazione, nelle sue componenti, nella tabella G allegata. La disposizione, inoltre, ne subordina l'utilizzazione esclusivamente all'approvazione del rendiconto della Regione per l'anno 2014 e secondo le prescrizioni di legge in materia.

Comma 5. Si prevede la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 60, della legge regionale n. 11 del 2006 -conservazioni quali residui di stanziamento - ad eccezione di quelle destinate al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitari o statali.

Comma 6. La norma determina, nelle tabelle A e B, fondi per nuovi oneri legislativi, gli accantonamenti di risorse destinati alla copertura di progetti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Commi 7 - 8. Determinano rispettivamente:

- nella tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento, rispetto agli importi fissati dalle rispettive leggi.

Comma 9. Il presente comma prevede che per gli anni 2015-2017 le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni normative rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate dallo stanziamento del correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico, ferma restando per esse la possibilità di essere oggetto di variazioni compensative ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 11/2006.

Comma 10. , la norma stabilisce il termine di trasmissione al Consiglio regionale dei sottolencati atti

- alla relazione sullo stato e sui costi dell'organizzazione regionale;
- allo stato di attuazione della spesa sanitaria;
- allo stato di attuazione del fondo unico per le agevolazioni alle imprese;
- al rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile;

- allo stato di attuazione dei fondi rotazione e assimilati, nonché attuazione dei programmi comunitari e programmi integrati d'area

Comma 11. Con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è stato modificato il decreto legislativo n. 231 del 2002 relativo agli interessi moratori nelle transazioni commerciali che estende l'applicazione dell'interesse moratorio anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con tempi ben più ristretti rispetto a quelli medi di pagamento oramai in uso nella prassi quotidiana. Con la norma si appostano nel bilancio le spese necessarie all'assolvimento degli obblighi di legge fatta salva la possibilità di rivalsa, per l'amministrazione regionale, nei confronti del dirigente responsabile.

Comma 12. Con il presente comma si abroga il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005, poiché è stato approvato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 214/2005, che costituisce la normativa nazionale di riferimento e non è coerente con quanto stabilisce l'articolo 55 "Tariffa fitosanitaria" del predetto decreto legislativo.

L'articolo 55 del decreto legislativo n. 214/2005 prevede inoltre la possibilità, per i Servizi Fitosanitari regionali, di incassare tariffe supplementari per controlli fitosanitari e analisi di laboratorio particolarmente impegnativi e costosi. Con questo articolo tale opportunità è demandata all'approvazione della Giunta regionale. Infine si stabilisce, che le somme introitate dalla Regione per le tariffe fitosanitarie, a seguito dell'esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal decreto legislativo 214/2005, nonché le tariffe incamerate per i controlli di qualità del materiale di moltiplicazione vegetale, quali ad esempio i controlli sul materiale di moltiplicazione della vite, vengano destinate a parziale copertura dei costi e delle spese sostenute dal Servizio fitosanitario regionale, per l'esecuzione dei predetti controlli.

L'ARTICOLO 2 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI (ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011)

Come è noto, con l'accordo del 21 luglio 2014 firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione, l'amministrazione regionale si è impegnata a recepire, tra l'altro, con propria legge, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni

Le disposizioni del presente articolo consentono l'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 alla gestione finanziaria per l'esercizio 2015 e, contemporaneamente, di preservare, per quanto compatibili, alcune disposizioni che devono necessariamente "sopravvivere" in quanto afferenti, ad esempio, agli strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione (CFR articolo 1 - piano regionale di sviluppo ecc.) o ad aspetti strettamente organizzativi disciplinati nella legge regionale n. 11/2006 (Cfr. , ad esempio, l'articolo 47 - Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione - oppure l'articolo 58 - compiti della Ragioneria generale della Regione).

Il bilancio per gli anni 2015/2017, che è stato pertanto impostato nel rispetto della normativa vigente (L.R. 11/2006) secondo gli schemi per strategie, funzioni obiettivo e UPB e solo successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale, sarà integrato, da un prospetto di riclassificazione e raccordo sullo schema armonizzato del decreto legislativo n. 118/2011 per missioni e programmi.

Le missioni, che traducono in termini di documenti contabili il riparto delle competenze stabilito agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si specificheranno ulteriormente attraverso i programmi. I programmi, che costituiranno dal 2016, l'unità di voto da parte del Consiglio regionale, rappresentano aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e tali da consentire al decisore politico di poter scegliere l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

Più in generale l'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 ovvero l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, "governeranno" l'attività di programmazione e rendicontazione, i fenomeni della gestione attraverso le fasi dell'entrata e della spesa con l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e del fondo pluriennale vincolato, il riaccertamento dei residui, la gestione della tesoreria, la rappresentazione economica dei fatti gestionali attraverso l'integrazione con la contabilità finanziaria.

L'ARTICOLO 3 RECA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE - IRAP

L'intervento rivolto alle nuove attività produttive in Sardegna è rappresentato dall'azzeramento dell'aliquota IRAP per i primi cinque anni d'imposta a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014.

A questo forte contributo alle nuove imprese si accompagna una rimodulazione delle aliquote a vantaggio dei professionisti e delle imprese diverse da concessionarie, finanziarie e assicurative. Per tali soggetti la riduzione del 25 per cento delle aliquote si somma alle nuove deduzioni dalla base imponibile varate dal Governo nazionale nella legge di stabilità.

Per rendere maggiormente incisiva la manovra finanziaria, anche in una prospettiva di lungo periodo, l'esenzione per le nuove imprese e la rimodulazione delle aliquote per i contribuenti che già operano nel territorio sardo sono applicate a tempo indeterminato.

Tale provvedimento, che intende proseguire l'impostazione da parte della Regione di mettere in campo politiche tributarie volte ad attenuare la pressione tributaria locale, fissa l'aliquota IRAP ordinaria in Sardegna nel 2,93 per cento, che è ad oggi la più bassa tra quelle applicate da tutte le Regioni d'Italia, mediamente pari al 3,9 per cento.

L'ARTICOLO 4 RECA DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AL RICORSO AL MUTUO PER OPERE DI INTERESSE REGIONALE

Comma 1 e 2 La disposizione autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare un piano di infrastrutture per un importo complessivo di euro 600.000.000 mediante il ricorso al mercato.

Tali spese, riportate nella tabella F, costituiscono esclusivamente investimenti nel settore pubblico, in ottemperanza alla normativa regionale e statale in materia.

Si prevede, altresì, la misura e la tempistica dell'erogazione delle tranche in base all'attuazione degli interventi finanziati

L'ARTICOLO 5 RECA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Comma 1 Il presente comma prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la Giunta regionale presenti un disegno di legge di riforma di AREA al fine di attribuire, tra l'altro, le funzioni di studio, progettazione ed attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale.

Ciò permetterà di conseguire evidenti vantaggi in termini di riduzione dei tempi di esecuzione delle opere mediante l'eliminazione dei cosiddetti "intermediari esterni" nelle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche.

Commi da 2 a 8. La realizzazione delle opere pubbliche come noto, per le difficoltà intrinseche all'iter procedurale di progettazione, affidamento e realizzazione delle stesse, che si estrinseca in una moltitudine di sottoprocessi amministrativi di spesa per ogni singola tipologia di intervento, si presenta assai lunga e spesso non adeguata alle dinamiche che governano la gestione del bilancio regionale.

Si è pertanto ritenuto opportuno concentrare in un'unica ma efficace misura di intervento i molteplici finanziamenti che ancora l'Assessorato dei lavori pubblici eroga a favore degli enti per opere di loro interesse, definendo regole per quanto possibile comuni per l'attribuzione dei finanziamenti e per l'erogazione della spesa.

Si è ritenuto inoltre assai importante prevedere di finanziare solo opere che, per il loro stato di avanzamento procedurale, siano considerabili immediatamente cantierabili, ciò al fine di ridurre - per quanto possibile - i tempi connessi alla realizzazione delle stesse. Per far ciò occorre intervenire a monte della fase di progettazione consentendo agli enti l'accesso a risorse focalizzate alla produzione di una buona base progettuale, utile per il successivo, eventuale, accesso al finanziamento dell'opera.

La proposta di norma intende inoltre responsabilizzare l'ente beneficiario affinché ponga in essere, con estrema celerità ed impegno, le attività di propria competenza volte all'affidamento ed alla realizzazione dell'intervento prevedendo appunto il definanziamento automatico dell'opera qualora in tempi brevi non si proceda alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante attraverso l'affidamento dei lavori.

Nell'ottica di perseguire gli scopi già sopra evidenziati con riferimento alla proposta di istituzione del Fondo per le opere di interesse degli enti la proposta normativa introduce alcune misure che, pur senza ostacolare l'attuazione dei programmi di spesa sono tali da consentire l'attribuzione degli stanziamenti di spesa e quindi l'imputazione dei relativi impegni secondo una dinamica quanto più vicina possibile al reale avanzamento dei lavori e quindi alla scadenza delle relative obbligazioni. A questo scopo la proposta di norma prevede non solo l'obbligo di predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed il loro periodico aggiornamento ma l'utilizzo dei medesimi quali strumenti per l'erogazione della spesa.

Al fine di garantire la corretta applicazione della prescrizione normativa proposta di norma introduce infine la possibilità di intervenire attraverso specifiche azioni di monitoraggio finanziate con le risorse del Fondo.

Commi da 9 a 12. La norma è volta a consentire il recupero delle risorse attribuite agli enti di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 26 luglio 2007, per la realizzazione di opere pubbliche di loro competenza nei casi in cui appare evidente l'inattività dell'ente beneficiario nella realizzazione delle medesime.

In questi casi, di fronte alla inattività dell'ente beneficiario l'interesse pubblico connesso al risparmio ed al più efficace utilizzo delle risorse pubbliche si trova a prevalere sull'interesse particolare dell'ente alla realizzazione della specifica opera, considerata l'opportunità, in casi come questi, che sia effettuata una rivalutazione dell'effettiva utilità delle opere e sugli eventuali percorsi alternativi per il finanziamento e la realizzazione dei lavori in sede di nuova programmazione delle risorse.

Scopi della norma sono anche:

- dare impulso agli enti locali per velocizzare la realizzazione dei lavori, gli enti più efficienti sono infatti posti nei termini per avanzare la richiesta, introducendo così uno strumento di premialità per chi ha realizzato le opere nei termini previsti dal programma;
- ripulire bilancio regionale dall'enorme massa di residui passivi, soprattutto perenti, molti dei quali non più utili agli enti in quanto relativi ad opere già realizzate con altre risorse e per le quali l'ente non ha più interesse a richiedere il finanziamento o non realizzabili nei termini previsti dal progetto originario, ma mai disimpegnati formalmente;

- recuperare risorse da destinare all'attuazione delle politiche di spesa della Regione.

Per evidenti ragioni di opportunità, i definanziamenti introdotti dalla proposta normativa non sono applicabili agli impegni destinati a opere di competenza della Regione, difatti il comma primo della proposta circoscrive l'azione della norma ai soli finanziamenti per opere di competenza degli enti locali.

La norma è al contempo complementare e rafforzativa rispetto alla L.R. 14/2010 e successive modifiche e integrazioni infatti opera anche sui residui di impegni per i quali gli enti locali, pur avendo ottemperato al termine di impegnabilità introdotto dalla L.R. 14/2010, siano successivamente "entrati in letargo". In definitiva verrebbero risparmiate o recuperate per nuove politiche di spesa quelle somme che gli enti hanno probabilmente anticipato, trascurandone poi il ricupero da attuarsi attraverso la richiesta di trasferimento alla Regione, e quelle relative ad economie non utilizzate dai medesimi e pertanto non trascurate e non richieste. Si tratta dunque di somme evidentemente non indispensabili agli Enti. Viene comunque fatta salva la possibilità di riprogrammare l'esecuzione dell'intervento quando sia constatata da parte della Giunta regionale la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

Comma 13. Con la norma viene accantonata la somma pari a euro 454.761.000 finalizzata al finanziamento del piano regionale delle infrastrutture, come individuato nel programma regionale di sviluppo, per la realizzazione di interventi nei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico da definirsi con delibera della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consigliare

Comma 14. La disposizione prevede che il definanziamento di cui al comma 5, dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 non si applica alle obbligazioni assunte e già sostenute per gli oneri progettuali.

L'ARTICOLO 6 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL PIANO SULCIS

La norma dispone che una quota parte, pari a 20.000.000, delle risorse destinate ad interventi per lo sviluppo di attività produttive di cui all'articolo 5 della L.R. 5/2009 è riservata al finanziamento di interventi compresi nel Piano Sulcis. Sono conseguentemente abrogati gli articoli della L.R. 2/2013 in contrasto con le disposizioni dell'articolo.

L'ARTICOLO 7 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALI

Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 la presente disposizione autorizza la SFIRS ad erogare un'anticipazione finanziaria a favore dei GAL. Tale disposizione normativa si è resa necessaria in quanto tra le principali criticità che rallentano la capacità di spesa dei GAL e degli enti locali si evidenzia la mancata previsione di anticipazioni per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Ciò comporta l'esclusione dalla possibilità di ottenere un'anticipazione per tutti i beneficiari delle misure:

- a) attuate con bando GAL con beneficiari gli enti locali;

- b) attuate con bando regionale e con beneficiari i 13 GAL;
- c) con bando regionale e con beneficiari gli enti locali;

L'erogazione delle anticipazioni da parte della SFIRS evita il rischio di disimpegno delle risorse sulla base della regola dell'(n+2).

L'ARTICOLO 8 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI ANIMALI

La norma prevede la concessione di contributi per le seguenti finalità:

- a) il miglioramento della qualità delle produzioni delle carni bovine relativamente alle razze che rappresentano per la Sardegna un grande valore economico unito al rispetto delle tradizioni e della biodiversità animale. Dalla data di attivazione dell'aiuto (2009) sono stati erogati agli allevatori tutti gli aiuti programmati, nella misura di 1 milione all'anno.
- b) concorrere all'incremento del numero di ovini resistenti geneticamente alle encefalopatie, valorizzando e qualificando le produzioni ovine isolate negli scambi commerciali attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle encefalopatie. Dal 2015 non sarà più erogato l'aiuto comunitario accoppiato, per l'acquisto e il mantenimento degli arieti di genotipo ARR/ARR, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 29 luglio 2009, applicabile sino al 2014. Pertanto si prevede di incentivare l'acquisto degli arieti resistenti alla scrapie con fondi regionali, con la specifica anche per gli arieti della razza "pecora nera di Arbus", non indicata nella legge regionale 1 del 2009. L'importo necessario è stimato sulla base della quantità di arieti venduti annualmente e per i quali è stato richiesto l'aiuto, nella misura complessiva di 700.000 all'anno.

L'ARTICOLO 9 RECA DISPOSIZIONI DI INDENNIZZI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Nel 2014, nel corso dell'esecuzione del programma di monitoraggio fitosanitario annuale dell'organismo nocivo Plum Pox Virus (PPV), agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka), è stata riscontrata la presenza del virus in un pescheto nel comune di Uta.

Il Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, competente in materia di organismi nocivi regolamentati da norme comunitarie e nazionali, ha prescritto la distruzione delle piante colpite e ha intensificato i monitoraggi e il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. Il focolaio è stato riscontrato su una varietà all'interno di un lotto di circa 5.000 metri quadrati che ha comportato l'eradicazione di tutte le piante risultate positive.

Sono attualmente in corso di svolgimento i monitoraggi sulle altre varietà presenti in azienda e sulle coltivazioni a drupacee nelle aree circostanti.

Attualmente lo status fitosanitario comunicato al Ministero e alla Commissione europea è definito come: transitorio, sotto eradicazione.

La norma si rende necessaria al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli che hanno dovuto eradicare le piante in seguito all'applicazione della misura fitosanitaria prescritta dal Servizio produzioni consistente nell'obbligo della distruzione dei vegetali colpiti. Il pronto indennizzo per la produzione distrutta facilita l'immediata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie e l'eradicazione dell'organismo nocivo.

Si tratta di un aiuto in esenzione di notifica, da comunicare alla Commissione Europea, ai sensi del nuovo regolamento degli aiuti agricoli in esenzione. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

L'ARTICOLO 10 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE E PUBBLICITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Gli aiuti in materia di promozione e pubblicità dei prodotti agricoli e agro alimentari rispondono ai requisiti previsti dai Regolamenti e dagli Orientamenti Comunitari di settore che devono essere adeguati alla normativa in vigore per il periodo di programmazione 2014 - 2020. Pertanto la presente norma prevede l'adeguamento al suddetto periodo di programmazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 2009 con la conseguente abrogazione delle disposizioni riferite ad una normativa comunitaria non più vigente.

L'ARTICOLO 11 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE VITIVINICOLO

Nell'ambito del "Programma nazionale di sostegno nel settore del vino" di cui al Reg. UE n. 1308/2013 (regolamento unico OCM), è inserita la misura "Promozione nei mercati dei paesi terzi" che prevede l'erogazione di aiuti per interventi di promozione dei vini di qualità certificata.

Tale misura prevede il finanziamento con fondi comunitari fino al 50 per cento delle somme ammesse, integrabili con fondi regionali fino al 80 per cento delle somme ammesse per i progetti che promuovono denominazioni/marchi collettivi e non marchi di impresa.

Con questo articolo si prevede di utilizzare per il cofinanziamento regionale le somme incamerate dalla Regione in seguito alla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 28/15 del 17.7.2014. La citata deliberazione prevede che le somme incamerate dalla cessione dei diritti di impianto dei vigneti dalla riserva regionale debbano essere utilizzate per interventi a favore del settore vitivinicolo.

L'ARTICOLO 12 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDENNITA PER IL MONTE PASCOLI

Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203/1982 l'affittuario che ha realizzato opere di miglioramento aziendale ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti; la corresponsione di tale indennità può avvenire, per accordo tra le parti, anche prima della cessazione del rapporto.

L'Agenzia LAORE, cui è affidata la gestione tecnica e amministrativa del patrimonio del demanio Monte dei Pascoli, ha già liquidato indennità alle cooperative che ne hanno fatto richiesta, a titolo di anticipazione sui miglioramenti realizzati.

La presente disposizione autorizza per l'anno 2015 la spesa di euro 378.000 per procedere all'erogazione del saldo dell'indennità a favore delle cooperative agricole affittuarie di terreni del monte pascoli.

L'ARTICOLO 13 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CAPITALIZZAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In considerazione della gravissima situazione in cui versava il gestore del Servizio idrico integrato, con l'art. 6 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 12 è stato previsto a valere sull'esercizio 2011 un finanziamento di euro 50.000.000 a garanzia delle azioni a sostegno del nuovo piano industriale del gestore, volte ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed al riequilibrio, nel breve periodo, del ciclo economico e finanziario della gestione. Con deliberazione della Giunta regionale, parte di queste risorse (euro 14.000.000) sono state, destinate alla capitalizzazione del gestore.

Successivamente, con l'art. 4 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 per le stesse finalità di cui alla legge 12/2011, sono state interamente destinate ulteriori risorse pari a euro 45.000.000 per l'anno 2012, euro 55.000.000 per l'anno 2013 e euro 28.000.000 per l'anno 2014 ad incrementare il capitale sociale della società Abbanoa.

L'utilizzo delle somme stanziato dalle richiamate leggi regionali andava a costituire una delle misure previste dal Piano di Ristrutturazione del Gestore, poi trasmesso agli organi comunitari ed approvato con decisione CE n. C(2013)4986 final del 31.07.2013.

Tale piano tra le misure di intervento prevedeva la capitalizzazione del gestore in coerenza con le previsioni contenute nella revisione del piano economico e finanziario del Piano d'Ambito per gli anni 2011 e successivi, come di seguito riportato:

ANNUALITÀ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Capitalizzazione in .000 di euro	14.000	45.000	55.000	28.000	20.000	15.000	10.000

Per gli anni 2011-2014 la Regione ha già portato a termine il processo di capitalizzazione, sottoscrivendo nuove azioni per un importo complessivo di euro 142 milioni.

La norma autorizza, al fine di completare il processo di capitalizzazione, lo stanziamento delle quote relative alle annualità 2015-2016-2017. Si prevede, altresì, la possibilità di definire le modalità di capitalizzazione, diretta da parte della Regione oppure indiretta da parte dei comuni, mediante riconoscimento di un contributo finalizzato alla sottoscrizione delle quote azionarie da parte degli stessi.

L'ARTICOLO 14 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSORZI FIDI

La norma risponde all'esigenza di pervenire ad un complessivo miglioramento dell'accessibilità al credito delle PMI operanti nella Regione attraverso la razionalizzazione e il supporto alla rete di garanzia costituita dai Confidi attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi;
- accrescimento della dimensione media dei confidi attraverso la riduzione del loro numero, incentivando processi di aggregazione (fusioni) e contrastando la presenza di confidi su scala provinciale a favore di quelli con scala minima regionale;
- favorire la multisettorialità;
- stimolare meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche;

- rafforzare la capacità di concedere garanzie al sistema delle PMI isolate contrastando fenomeni di inefficienza e insolvibilità;
- monitorare l'utilizzo delle risorse pubbliche presso gli operatori e verificare l'impatto sull'economia e la finanza delle imprese.

La creazione di un fondo unico a regia regionale persegue, in tale direzione, l'obiettivo di standardizzare e semplificare le procedure di erogazione e, anche nell'ipotesi di una programmazione di 2/3 anni, di dare maggiori certezze sia sui tempi che sull'ammontare degli stanziamenti. Per regia regionale si intende l'individuazione di un centro di responsabilità in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ma con una regia tecnico politica unitaria composta dagli Assessorati all'industria, al lavoro e al turismo, artigianato e commercio, che avranno un ruolo attivo nella definizione dei criteri di standardizzazione e assicureranno una valenza interassessoriale, volta a salvaguardare specificità di settore e a mantenere le opportune interlocuzioni con il sistema delle imprese di riferimento, sia nella fase ex ante che nella fase ex post dell'erogazione del contributo ai confidi.

L'accorpamento al Fondo unico non riguarderà il contributo dei Confidi agricoli; ferma restando la possibilità da parte dell'Assessorato all'agricoltura di avviare opportune procedure di semplificazione e standardizzazione anche per i confidi del comparto agricolo.

L'ARTICOLO 15 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, ARPAS, istituita con legge regionale n. 6 del 2006, fa parte della rete delle agenzie ambientali costituita dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) e svolge compiti di vigilanza e controllo ambientale a livello regionale attraverso le attività di monitoraggio delle matrici ambientali e fornisce supporto tecnico scientifico agli organi istituzionali di livello regionale, provinciale e comunale.

L'ARPAS è centro di competenza ai sensi della l.r. 3/2008 e settore meteo del Centro Funzionale decentrato di protezione civile in base alla DGR n. 34/1" del 02.09.2014, e in tale funzione deve assicurare il corretto funzionamento delle reti fiduciarie (di monitoraggio idrometeopluviometriche) secondo gli standard dettati dal DNPC, emettere i bollettini meteorologici e climatologici nonché gli avvisi di avverse condizioni meteorologiche (avviso meteo), mantenendo un presidio quotidiano continuativo, in collegamento con il settore idro del CFD, nonché garantire un servizio permanente e adeguato.

Attualmente le reti di monitoraggio idrometeopluviometriche sono gestite dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna che attraverso le medesime reti assolve anche la funzione di servizio idrografico ai sensi del DPR n. 85/199.

La norma prevede il passaggio di tali reti all'ARPAS per assolvimento delle funzioni ad essa attribuite congiuntamente al trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e delle funzioni di servizio idrografico che non possono più essere svolte dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

L'ARTICOLO 16 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI

Comma 1. L'attività di manutenzione del reticolo idrografico sia naturale che artificiale riveste massima importanza per la sicurezza delle popolazioni e dei territori. Una delle principali cause di

pericolosità per i fenomeni di allagamento è la scarsa manutenzione idraulica (32 per cento, fonte PAI). Il rischio di piena presente nell'intero territorio regionale risulta spesso indotto da una scarsa attenzione ai corsi d'acqua ed alle loro aree di pertinenza,

Si evidenzia, inoltre, che in generale all'incirca la metà delle superfici inondabili in Sardegna interessa aree antropizzate o aree ad alto valore economico generando un rischio molto alto.

Come noto la disciplina di cui alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha conferito ulteriori funzioni agli enti locali, tra cui i compiti e le funzioni relativi agli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati, compiti e funzioni che spesso non vengono adeguatamente svolti dagli enti locali interessati a causa della cronica carenza di risorse finanziarie.

La norma è finalizzata alla realizzazione di un programma straordinario di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua in tutto il territorio regionale da realizzarsi a cura degli enti istituzionalmente competenti con il coordinamento regionale e in coerenza con gli strumenti di pianificazione approvati (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico PAI e il Piano stralcio fasce fluviali PSFF).

Comma 2. Gli strumenti di pianificazione in materia di rischio idrogeologico approvati dall'Autorità di bacino, quali il Piano di stralcio di assetto idrogeologico (PAI) e il Piano stralcio fasce fluviali (PSFF) individuano vaste aree del territorio isolano a rischio elevato (R3) e a rischio molto elevato (R4). Tali classificazioni risultano così definite:

- rischio elevato - R3: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- rischio molto elevato - R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche.

Al fine di contrastare tali fenomeni di dissesto idrogeologico l'amministrazione regionale ha approvato diversi programmi di interventi di difesa del suolo sia di mitigazione del rischio nelle aree perimetrate dal PAI che di prima messa in sicurezza e ripristino danni in territori colpiti da eventi eccezionali, a valere su fondi regionali e/o su trasferimenti statali. Si osserva che in sede di concertazione della programmazione nazionale i programmi di difesa del suolo finanziati con fondi regionali fungono da cofinanziamento ai programmi nazionali, per cui l'eventuale cancellazione dei residui in materia di difesa del suolo può comportare contrazioni finanziarie da parte dello Stato.

Si sottolinea che la progettazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono caratterizzati da un approccio multidisciplinare che tiene conto degli impatti delle opere sui diversi aspetti di carattere ambientale, paesaggistico e di pianificazione territoriale che comporta un iter attuativo lungo e complesso.

Si evidenzia inoltre che in alcuni casi la portata degli eventi verificatisi è tale da richiedere rivisitazioni progettuali per cui i tempi di realizzazione non si conciliano con i termini imposti dalle norme regionali in materia di bilancio e lavori pubblici. Peraltro un'eventuale contrazione di risorse in materia di difesa del suolo penalizza ulteriormente il territorio regionale già provato dai sempre più numerosi eventi alluvionali.

Da quanto sopra riferito si evince la necessità di apposita norma che consenta il mantenimento in bilancio delle risorse già disponibili.

L'ARTICOLO 17 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE DOVUTE AD EVENTI CALAMITOSI

La disposizione normativa autorizza l'erogazione di contributi in denaro a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili e immobili a causa di eventi calamitosi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e il riavvio delle attività produttive.

La norma deriva dalla necessità di dotare la Regione Autonoma della Sardegna di uno strumento normativo di carattere generale e quindi di porre rimedio in maniera sistematica e generale ad una lacuna normativa in materia, al fine di consentire un intervento immediato e il più possibile semplificato delle procedure di aiuto nei confronti dei soggetti privati colpiti da eventi calamitosi in Sardegna, e per dare un segnale concreto della volontà di fornire un aiuto finanziario, seppur limitato, alle persone colpite nei loro beni da un evento calamitoso.

L'ARTICOLO 18 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DI ARBOREA

In attuazione della Direttiva Comunitaria 676/91/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è in fase di attuazione il Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea.

Tale Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, impone che la provincia di Oristano e il competente dipartimento ARPAS effettuino, in aggiunta all'ordinario, attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso Programma e per le quali è stata fortemente manifestata la necessità di risorse umane e finanziarie dedicate; a tal fine, la norma autorizza la spesa complessiva di euro 600.000,00 ripartite nel triennio 2015-2017 da programmare e trasferire a copertura dei relativi costi.

L'ARTICOLO 19 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER LE DISCARICHE DI CARBONIA E BONO

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in discarica in attuazione della direttiva 1999/31/CE, i titolari delle discariche esistenti alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto, sono stati obbligati a presentare piani di adeguamento alle nuove disposizioni. Queste hanno previsto la realizzazione di una copertura finale più spessa, e quindi costosa, di quella prevista nel progetto iniziale nonché la necessità di un monitoraggio trentennale della discarica dopo la sua chiusura. Le risorse necessarie per far fronte a queste spese dovevano essere accantonate dai titolari delle discariche ponendole a carico degli utenti attraverso la rimodulazione delle tariffe. Nei casi in cui le discariche avevano una sufficiente vita utile davanti, l'accantonamento di queste risorse non ha determinato eccessivi rincari né particolari problematiche; nel caso delle discariche del Goceano e di Carbonia la ridotta vita utile residua e alcune problematiche gestionali non hanno consentito di accantonare le necessarie risorse.

Per tale motivo le norme proposte, stanziando le somme di euro 540.000 e di euro 255.000 consentono, rispettivamente, di finanziare le due discariche di Carbonia e di Bono al fine di attuare le necessarie azioni propedeutiche alla chiusura della discarica.

L'ARTICOLO 20 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Comma 1. La norma proposta è finalizzata a consentire il superamento di una previgente disposizione (art. 1 comma 26 della legge regionale n. 7/2014), che fissa il termine per la definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e attuativi al 30.06.2015.

Il nuovo termine consentirà sia l'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dei precedenti programmi finanziamento, nella quasi totalità dei casi i Comuni hanno provveduto nel rispetto dei termini alla assunzione degli impegni derivanti dalla contrattualizzazione dei professionisti incaricati, sia la prosecuzione del complesso iter di elaborazione e approvazione dei Piani. Si evidenzia che la necessità di proroga del termine è legato anche alla complessità del quadro normativo e pianificatorio.

L'obiettivo della Regione è consentire ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici generali al PPR ambiti costieri, e con riferimento alla totalità dei Comuni di adeguare i Piani particolareggiati alle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 52. Un definanziamento connesso al mancato completamento degli iter approvativi al 30.06.2015 priverebbe i Comuni del supporto finanziario necessario per l'attuazione delle predette attività e ritarderebbe ulteriormente l'attuazione del PPR che, come previsto dall'articolo 11 delle NTA, vede come momento attuativo proprio gli strumenti pianificatori dei Comuni.

Comma 2. Nell'ambito delle politiche di valorizzazione degli ecosistemi costieri e della gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, la norma autorizza la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015 e 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzata all'acquisizione al patrimonio regionale di immobili costieri di proprietà della Società Bonifiche Sarde. Gli immobili sono acquisiti a cura della Conservatoria delle Coste. L'acquisizione di queste aree appare come una opportunità unica per garantire, su quelle porzioni di territorio costiero, l'applicazione di modelli unitari di gestione integrata per la conservazione degli ecosistemi costieri, per la valorizzazione e per la fruizione sostenibile degli stessi.

Comma 3. Il Programma regionale di sviluppo ribadisce la rilevanza strategica della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione. Risulta pertanto necessario e prioritario garantire il continuo aggiornamento e adeguamento dei seguenti piani stralcio di bacino:

- Piano di gestione dei bacini idrografici ex art. 13 direttiva 2000/60/CE;
- Piano di assetto idrogeologico (PAI) e Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF);
- Piano di gestione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Lo svolgimento di tali attività necessita di attrezzature hardware e software, di cui la Direzione del Distretto idrografico competente per materia non dispone, con caratteristiche specifiche per la gestione cartografica, modellistica e di un ingente mole di dati. Viste le specifiche esigenze non è possibile ricorrere alle attrezzature HW e SW fornite dal Servizio provveditorato.

L'obiettivo della norma sopra riportata è quindi di rendere disponibili le risorse finanziarie per assicurare la disponibilità di attrezzature hardware e software, con caratteristiche necessarie per le finalità sopra riportate.

L'ARTICOLO 21 RECA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA PUBBLICA

Comma 1. La presente norma è finalizzata al mantenimento e l'operatività dei capitoli di spesa relativi alla spesa sanitaria diretta, fino all'esaurimento delle somme, nelle more della completa applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 118 che per l'Amministrazione regionale potrà esplicarsi appieno solo nel corso del 2015.

Comma 2. Consente, a partire dall'anno 2015, una migliore e razionale gestione delle risorse contenute nel fondo sanitario regionale, più aderente ai reali fabbisogni, assicurando anche una programmazione pluriennale delle stesse ed una conseguente migliore gestione delle erogazioni a favore delle Aziende, con contestuale riduzione dei tempi medi di pagamento.

Inoltre, è prevista una clausola di salvaguardia che, attraverso il monitoraggio sistematico della spesa sanitaria e l'eventuale rilevazione di scostamenti negativi rispetto al fabbisogno del fondo sanitario regionale stabilito nella misura individuata dal CIPE ai sensi dell'intesa sottoscritta tra il Governo e le Province Autonome concernente il Patto della Salute per gli anni 2014-2016, preservi gli equilibri del bilancio della regione attraverso l'adozione di misure correttive di copertura mediante l'applicazione di tickets e/o incrementi della aliquota dell'addizionale IRAP.

Comma 3. Con il presente comma viene soppressa la disposizione normativa che prevede il finanziamento che il Servizio sanitario regionale non sia finanziabile in deficit in quanto la stessa non è applicabile nell'attuale assetto organizzativo che deve tendere all'equilibrio di bilancio.

Comma 4. La norma consente di garantire il completamento degli interventi di edilizia e di ammodernamento tecnologico in campo sanitario; escludendo i relativi finanziamenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di definanziamento. Infatti, l'acquisizione dei macchinari programmata con gli ultimi piani di investimento è spesso collegata al completamento delle relative opere edili e sconta quindi un rallentamento rispetto ai termini fissati dal maturare delle obbligazioni giuridicamente perfezionate. Inoltre, con riferimento ai piani di investimento, le delibere di approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, conseguenti all'esame da parte della competente Commissione consiliare, sono state spesso adottate nell'anno successivo a quello nel quale sono state impegnate le relative somme (a fronte dell'approvazione preliminare da parte della Giunta regionale). Ciò ha comportato che l'avvio delle procedure di evidenza pubblica da parte delle Aziende non sia stato immediato ma successivo alla comunicazione ufficiale dell'approvazione definitiva dei piani di investimento, con un conseguente rallentamento delle procedure di spesa.

Comma 5. La norma consente di procedere alla conservazione delle risorse provenienti dal fondo di sviluppo e coesione al fine di consentire alle competenti Amministrazioni la stipula delle relative convenzioni.

Comma 6. La disposizione integra la norma destinata a garantire la corretta contabilizzazione delle somme assegnate alle Aziende Sanitarie per dotarle della liquidità necessaria ad assicurare i tempi medi di pagamento, in ragione del fatto che il fabbisogno finanziario è in larga parte determinato non già dagli ammortamenti non sterilizzati ma dal minore finanziamento delle Aziende nell'anno 2014.

Comma 7. La disposizione è volta a definire una procedura tale da consentire alla Regione Sardegna di anticipare ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che procedano all'invio telematico dei dati delle prescrizioni, il contributo pro-capite previsto dal Decreto MEF 16 dicembre 2008.

Comma 8. Autorizza le Aziende sanitarie a procedere ad una compensazione tra i debiti maturati nei confronti dei dipendenti ed i relativi crediti, insorti a seguito di contrattazioni integrative per i quali non siano stati rispettati i limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente in materia, senza maggiori oneri a carico del sistema sanitario e dell'Amministrazione nel suo complesso.

Comma 9. Attraverso la presente disposizione si intende proseguire la politica rivolta all'emergenza sociale con la realizzazione di interventi a contrasto della povertà, attraverso la concessione di sussidi economico a favore di persone e famiglie in condizioni di accertata povertà.

L'ARTICOLO 22 RECA DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Comma 1. La norma determina l'importo del fondo unico a favore delle autonomie locali in euro 551 milioni, e la relativa ripartizione. La disposizione prevede inoltre di destinare una quota pari a 500.000 euro a favore dell'amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN.

Comma 2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, al fine di accelerare il processo di trasferimento di funzioni comunali alle unioni di comuni e comunità montane, la norma dispone che, per l'anno 2015, una percentuale del 9 per cento a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è riservata in favore delle gestioni associate.

Comma 3. Il presente comma prevede che le spettanze sulle accise sull'energia elettrica pari a 49.129.000 siano allocate in apposito capitolo del bilancio regionale e, conseguentemente, dispone l'abrogazione della disposizione normativa che riconduce, in modo indistinto, le risorse suddette nel fondo unico degli enti locali.

Comma 4. Il presente emendamento si rende necessario al fine di implementare la disposizione normativa e completare il quadro dei trasferimenti del personale delle cessate comunità montane assicurando la relativa copertura finanziaria

Comma 5. La norma è tesa a consentire al Comune di La Maddalena di utilizzare i fondi già assegnati con l'articolo 5, comma 9, della L.R. 12/2013, non solo per la realizzazione delle opere di bonifica e risanamento delle aree in cui insistono i 155 alloggi trasferiti dallo Stato alla Regione e che debbono essere assegnati agli aventi diritto, ma anche per le spese relative allo studio e progettazione del piano di recupero. La norma non prevede ulteriore spesa ma consente di stralciare dal finanziamento previsto in 2.560.000 per realizzare le opere di urbanizzazione i fondi necessari per la redazione del piano urbanistico attuativo e per l'adeguamento delle strutture ex militari alle previsioni dello strumento urbanistico comunale

Comma 6. Obiettivo della norma è quello di razionalizzare le procedure di erogazione della spesa relativa alle posizioni di comando intercorrenti per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI, prevedendo che le stesse restino a carico del bilancio della Regione con conseguentemente riduzione, per lo stesso importo, dei trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21.

L'ARTICOLO 23 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

In un'ottica di razionalizzazione del comparto dei Consorzi di bonifica, che attualmente soffre una difficile crisi finanziaria come tutto il settore agricolo, si prevede di dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 34 comma 10 della legge regionale n. 6/2008 (legge quadro su Consorzi di bonifica) che stabilisce la disciplina per il personale in esubero dei predetti enti non avente i requisiti per il pensionamento di cui al comma 9 della stessa disposizione e, come tale, soggetto al trasferimento - sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione - ad altri consorzi di bonifica, all'ENAS, alle province e ai comuni.

Riguardo al disposto di cui all'art. 34 comma 10 della legge regionale n. 6/2008, si rappresenta che sono state attivate le procedure finalizzate al trasferimento di detto personale le quali necessitano di essere definite attraverso l'intervento della Regione sia dal punto di vista normativo che finanziario.

Lo stanziamento previsto, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, consente di raggiungere tale obiettivo.

L'ARTICOLO 24 RECA L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 8, ARTICOLO 3 DELLA L.R. N. 6 DEL 2012

La disposizione si rende necessaria al fine di omogeneizzare la normativa regionale a quella nazionale concernente l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e l'equo indennizzo.

L'ARTICOLO 25 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOTAZIONI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

La norma si propone di "deregolamentare" la disciplina delle modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento al personale del Corpo forestale. Difatti benché l'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26" non parli di disciplina regolamentare, richiedendo semplicemente un decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, di fatto nel 1990 è stata data attuazione all'art. 27 con un Regolamento consiliare (il D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80), che detta disposizioni molto dettagliate, non solo sulle modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento, ma anche sulla loro tipologia, precisando altresì la descrizione dei medesimi, oltre che dei loghi e accessori da apporre sugli automezzi di servizio.

Peraltro, dal 1990 ad oggi molteplici esigenze rendono opportuna la modifica e/o integrazione delle dotazioni specificate e descritte nel D.P.G.R. 80/1990. In primo luogo esigenze scaturenti dall'evoluzione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (che hanno indotto per esempio alla necessità di acquisire i giubbotti antiproiettile, non previsti dal D.P.G.R. 80/1990). In secondo luogo esigenze derivanti dal progresso tecnologico che ha per esempio contribuito alla creazione di tessuti nuovi, più funzionali e confortevoli come il pile o i tessuti tecnici, sicuramente più adeguati all'impiego per la confezione delle uniformi del personale, ma non considerati nel D.P.G.R. 80/1990. Si tratta spesso anche di poter impiegare tipologie di dotazioni più economiche e rispondenti a principi di decoro dell'immagine del Corpo forestale.

Infine vanno considerate esigenze derivanti dalle nuove attribuzioni che il Corpo Forestale ha assunto e che richiedono specifiche tipologie di equipaggiamento non previste nel D.P.G.R. 80/1990 (si pensi alle dotazioni occorrenti per il personale che svolge servizio a cavallo o per il personale dei nuclei di polizia giudiziaria o all'attrezzatura necessaria per interventi di protezione civile, ecc...).

In generale, lo strumento regolamentare, oltre a non essere richiesto espressamente dall'art. 27 della legge 26/1985, mal si presta ad essere modificato e/o integrato in corrispondenza del frequente manifestarsi delle esigenze di adeguamento delle dotazioni del Corpo forestale. Difatti la procedura di approvazione dei regolamenti ha carattere "rigido" e per sua natura è senz'altro lunga e articolata e infatti, seppure in numerose occasioni si sia cercato di apportare modifiche regolamentari al D.P.G.R. 80/1990, tuttavia per varie ragioni, afferenti ai lavori e alle vicende consiliari, in nessun caso la procedura è giunta a positiva conclusione.

Con il risultato che ad oggi la materia è ancora disciplinata da una normativa regolamentare divenuta in gran parte obsoleta e non più adeguata alle reali esigenze dell'Amministrazione.

Occorre pertanto, con una norma di carattere interpretativo del testo dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, autorizzare la deregolamentazione della disciplina in oggetto, assegnando alla Giunta Regionale la facoltà di emanare ed aggiornare, ogni qualvolta si renda opportuno e necessario, il disciplinare relativo all'equipaggiamento, alla definizione dei gradi, delle uniformi e dei distintivi in uso.

L'approvazione del disciplinare, operata da un decreto del Presidente della Regione, previa Deliberazione di Giunta, risulta infatti senz'altro più idonea a dettare una regolamentazione puntuale e di dettaglio tecnico sulla specifica materia dell'equipaggiamento, dei gradi e delle uniformi del CFVA, rispetto alla revisione o modifica attraverso passaggi "regolamentari" consiliari.

Con riguardo agli automezzi, si manifestano con le stesse motivazioni le medesime esigenze di deregolamentazione richiamate per l'equipaggiamento; è dunque opportuno rimettere al decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, l'approvazione del disciplinare sui colori, i contrassegni e gli accessori da applicare agli automezzi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

L'ARTICOLO 26 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AL FONDO RISULTATO DEI DIRIGENTI E AL COMITATO DEI GARANTI

Comma 1. La norma abroga, dal 1° gennaio 2015, il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, che stabilisce che lo stanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti è determinato nella misura non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo dei capitoli SC01.0129 e SC01.0131; in tal modo, dal 2015, la quantificazione dello stanziamento del Fondo di risultato dei dirigenti sarà determinato secondo le previgenti modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

La disposizione rappresenta una misura di contenimento della spesa in quanto la quantificazione contrattuale del Fondo è inferiore rispetto a quella determinata in applicazione del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5.

La norma produrrà i suoi effetti finanziari a decorrere dal bilancio dal bilancio 2016 in quanto solo in detta annualità andrà iscritto, in quanto pagabile, il Fondo per la retribuzione di risultato del 2015.

Per effetto dell'applicazione della norma lo stanziamento nel bilancio 2016 del Fondo per la retribuzione di risultato del 2015 sarà ridotto di circa il 28 per cento rispetto a quello previsto nel bilancio 2015 riferito al Fondo 2014

Comma 2. La norma autorizza una spesa di euro 3. 000 annui per i compensi a favore del comitato dei garanti di cui all'articolo 20, comma 12 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.

L'ARTICOLO 27 RECA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Attraverso la modifica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7/1979 e successive modifiche ed integrazioni, necessaria per un ottimale svolgimento delle consultazioni elettorali, si estende l'ambito di applicazione della norma vigente al fine di consentire al personale dell'Amministrazione regionale lo svolgimento, in deroga alle disposizioni normative e contrattuali, delle prestazioni indispensabili di lavoro straordinario in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie di competenza della Regione.

L'ARTICOLO 28 RECA DISPOSIZIONI RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Comma 1. Autorizza, per l'anno 2015 la spesa di 240.000 per la gestione a regime gli interventi attuati con le risorse comunitarie relative ai sistemi informativi facenti capo all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ed in particolare, per l'amministrazione e la manutenzione dei sistemi informatici e dei database della piattaforma Sardegna Turismo

Comma 2. La norma consente di procedere alla conservazione delle risorse destinate al miglioramento dell'offerta turistica tramite il sostegno alla destagionalizzazione dell'offerta di trasporto e alla attuazione di politiche mirate di promozione turistica

Comma 3. Il presente comma si riferisce al Protocollo d'intesa sottoscritto dalla RAS, Comune di Cagliari, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Marina Militare e Luna Rossa Challenge, finalizzato alla costituzione di un partenariato istituzionale a supporto di tutte le attività connesse alla realizzazione, in occasione dell'Evento di portata internazionale "America's Cup World Series 2015-2016", della manifestazione "America's Cup Cagliari Sardegna 2015". La manifestazione, che sarà accompagnata da iniziative culturali, concerti spettacoli e anche rappresentazioni folcloristiche della cultura sarda, rappresenta un'opportunità per promuovere l'immagine della città di Cagliari e della Sardegna a livello mondiale, oltre a costituire una rara occasione di sviluppo e crescita economica e turistica dell'intera Sardegna. La Regione, in considerazione dell'impatto mediatico, intende essere parte attiva nell'organizzazione dell'evento stanziando la somma di euro 1.000.000 e offrendo un supporto organizzativo e logistico nonché l'assistenza tecnico-amministrativa necessari alla realizzazione della Manifestazione

Comma 4. La presente norma consente, come previsto nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n° 41/3 del 21 ottobre 2014, la realizzazione di un piano regionale straordinario di scavi archeologici (Strategia 4. I Beni Comuni – Progetto 4.11. Piano per i beni culturali - Azione 4.11.4), attraverso la progettazione e realizzazione di attività di scavo presso siti che, anche a seguito di valutazioni e indagini condotte con strumentazioni tecnologicamente avanzate, risultino di particolare rilevanza nella ricostruzione della storia dell'Isola. I siti individuati saranno interessati da un processo di valorizzazione e musealizzazione che ne garantisca la piena fruizione ed inseriti in azioni di promozione nazionali e internazionali, anche tramite le Summer Schools dedicate all'archeologia.

Comma 5. Il comma prevede la concessione di un contributo annuo a favore del comune di Ussana per la gestione del polo universitario "Joyce Lussu" e della cooperativa "Tarantola" di Cagliari per il funzionamento del centro documentazione e studi delle donne valutato rispettivamente in euro 80.000 e euro 20.000.

Comma 6. La norma autorizza le scuole civiche di musica ad utilizzare delle risorse assegnate per l'anno 2015 anche per la copertura degli oneri relativi all'anno scolastico 2014-2015.

Commi 7-9. La presente disposizione è diretta a modificare la legge regionale n. 3/2008 art. 4 comma 1 lett. c e successive modifiche ed integrazioni e a stabilire di individuare quali soggetti facenti parte del Fondo per le sedi universitarie decentrate il Consorzio per la promozione degli studi Universitari nella Sardegna Centrale (Nuoro) e il Consorzio Uno (Oristano).

Attualmente sono destinatari delle risorse del Fondo:

- Consorzio per la promozione degli studi Universitari nella Sardegna Centrale (Nuoro);
- Consorzio Uno (Oristano);
- Consorzio AUSI (Iglesias);
- Università di Sassari (per il corso universitario istituito nel Comune di Olbia)

I suddetti Consorzi presentano elementi di eterogeneità tali, sia sul piano della forma giuridica, dell'assetto organizzativo che dell'articolazione dell'offerta formativa, da non essere comparabili tra di loro. Solo le sedi di Nuoro e di Oristano mostrano elementi di comparabilità che consentono l'individuazione di criteri uniformi e omogenei per la ripartizione delle risorse da assegnare. Infatti, mentre il Consorzio di Nuoro ed il Consorzio di Oristano devono sostenere oneri amministrativi e organizzativi derivanti sia dalla varietà dell'offerta formativa che dall'esistenza di un apparato amministrativo autonomo rispetto a quello delle università di Cagliari e Sassari, la sede di Olbia, in quanto sede dell'Università di Sassari, impiega le risorse assegnate esclusivamente per il finanziamento dell'attività didattica dell'unico corso attivato.

L'AUSI di Iglesias, invece, dall'AA 2009/2010 non è più sede di alcun corso universitario ed impiega le risorse regionali per finanziare prevalentemente progetti di ricerca e formazione post lauream.

Pertanto si dispone, inoltre, che i corsi attivati presso la sede di Olbia vengano finanziati a valere sulle risorse assegnate all'Ateneo di Sassari di cui al Fondo "Interventi regionali per l'Università", in analogia a quanto disposto per la sede suburbana di Alghero e di assegnare al Consorzio AUSI di Iglesias un contributo ad hoc per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Quindi lo stesso viene escluso dal Fondo per le Sedi universitarie decentrate in quanto non è sede di alcun corso universitario.

Comma 10. Attraverso questa disposizione si esegue alla sentenza del TAR Sardegna n. 847/2013 del 6 novembre 2013, che ha disposto l'annullamento della nota del Direttore del Servizio Rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutture aree industriali prot. n. 19780 del 10 dicembre 2012 con la quale è stata disposta l'esclusione del Comune di Sant'Andrea Frius dal procedimento di selezione volto all'assegnazione delle sovvenzioni per le aree PIP, a valere sugli stanziamenti per le annualità 2012-2014.

L'annullamento di detta esclusione comporta la riammissione del citato Comune nel procedimento in argomento e, per effetto dell'istruttoria tecnico-amministrativa sugli atti progettuali oggetto della relativa istanza di sovvenzione (secondo i criteri previsti nelle apposite direttive approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 56/77 del 29. 12.2009 e n. 38/18 del 18.09.2012), il medesimo Ente si collocherebbe in posizione utile nella graduatoria degli interventi da finanziare e avrebbe titolo a ricevere una sovvenzione di 232.500 euro.

Conseguentemente gli enti collocati nelle ultime due posizioni della medesima graduatoria verrebbero almeno in parte defianziati, sino alla concorrenza del suddetto importo.

Con la presente norma si propone un apposito stanziamento per consentire l'erogazione della sovvenzione per le aree PIP spettante al Comune di Sant'Andrea Frius in esecuzione della citata sentenza n. 847/2013, evitando nel contempo il defianziamento di altri comuni beneficiari delle medesime sovvenzioni.

Comma 11. La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 per garantire la continuità del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR). Dalla sua introduzione il SIAR è stato oggetto di un costante sviluppo che ha consentito di realizzare negli anni un sistema integrato di riferimento per la raccolta di informazioni e l'erogazione di servizi a favore di una molteplicità di soggetti operanti nel settore agricolo (aziende agricole, liberi professionisti, CAA, pubbliche amministrazioni), strettamente interconnesso con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui costituisce il nodo regionale. Attualmente il SIAR è costituito da due sottosistemi:

- una componente di tipo gestionale, basata sull'Anagrafe regionale delle aziende agricole, che ne costituisce il nucleo centrale, che comprende le applicazioni informatiche a supporto dei procedimenti connessi all'attuazione delle politiche agricole: erogazione di carburanti agricoli, albo delle aziende agrituristiche, programma di sviluppo rurale, albo IAP, licenze di pesca, etc. ;
- una componente per il supporto alle decisioni, denominata SISDA (Sistema informativo integrato di supporto alle decisioni per l'agricoltura), nata dall'esigenza di mettere a sistema le varie fonti amministrative (Anagrafe regionale, PSR, SIAN, Carburanti agricoli, Banca dati nazionale zootecnica, etc) e le fonti statistiche (Censimento 2010, Statistiche agrarie, RICA-REA, ecc.) per disporre di un cruscotto di controllo per l'elaborazione e l'analisi dei dati ed orientata principalmente alla programmazione e al monitoraggio.

È necessario garantire continuità nell'erogazione dei servizi offerti dal SIAR e realizzare un programma continuo di manutenzione e sviluppo del sistema, necessario per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, l'adeguamento alle più recenti tecnologie e agli aggiornamenti del SIAN, la realizzazione di nuove applicazioni software per l'informatizzazione di ulteriori procedimenti.

Comma 12. Si autorizza il concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli. Il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha istituito il "Fondo" destinato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Con la presente disposizione, la Regione contribuirà, con proprie risorse pari per il 2015 ad euro 900.000, ad incrementare la consistenza del suddetto "Fondo", destinato ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella delibera, considerando che il numero degli sfrattati in Sardegna, accertati dalla Prefettura alla data del 31.12.2012, è pari a 633 per un importo massimo di contributo concedibile a nucleo familiare pari a euro 8.000.

Gli articoli 29 e 30 sono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore della legge

Si comunica che l'articolo 15; l'articolo 24; l'articolo 25; l'articolo 26, comma 1; l'articolo 27, sono stati oggetto di provvedimento di stralcio, pertanto la numerazione degli articoli e dei commi non segue la descrizione contenuta nella relazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

Art. 1

Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie

1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione comunitaria, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. L'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.

2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziati in conto dell'UPB S01.03.010, le somme da ripartire, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014-2020 successivamente all'approvazione da parte dell'Unione europea.

3. Le risorse stanziati quale cofinanziamento regionale possono essere utilizzate anche quale anticipazione degli interventi della programmazione comunitaria 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune, nonché per il cofinanziamento del Programma di sviluppo rurale (PSR) di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013.

4. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014

(avanzo) è determinato in euro 50.862.000 così come dimostrato nella tabella G allegata alla presente legge. L'avanzo è utilizzato, secondo le disposizioni vigenti in materia, successivamente all'approvazione del rendiconto della Regione per l'anno 2014.

5. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), non si applicano, per l'anno 2014, limitatamente alla conservazione dei fondi regionali, ad eccezione di quelli destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitari o statali.

6. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge, sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (Cap. SC08.0024)
- | | | |
|------|------|-----------|
| 2015 | euro | 5.000.000 |
| 2016 | euro | --- |
| 2017 | euro | --- |
- b) Fondo speciale per spese di investimento
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (Cap. SC08.0034)
- | | | |
|------|------|-----|
| 2015 | euro | --- |
| 2016 | euro | --- |
| 2017 | euro | --- |

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2015-2017 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006 sono determinate, per gli anni 2015-2017, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2015-2017, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.

10. Al fine di garantire elementi validi per una corretta e completa valutazione degli interventi di cui ai sottoelencati allegati, a decorrere dall'anno 2015, gli atti di cui all'articolo 19 (Relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione regionale) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), all'articolo 74 (Stato di attuazione della spesa sanitaria) della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), all'articolo 2 (Stato di attuazione del fondo unico per le agevolazioni alle imprese) della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese), all'articolo 3 (Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile) della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), e all'articolo 22 (Stato di attuazione dei fondi rotazione e assimilati) della legge regionale n. 11 del 2006, nonché gli stati di attuazione dei programmi comunitari, dei programmi integrati d'area e del programma relativo al piano di rinascita sono trasmessi, dai competenti assessorati, al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per lo stesso anno.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 e successivi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e successive modifiche ed integrazioni, sono imputati al bilancio regionale, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa da esercitare nei confronti del dirigente responsabile ai sensi del comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S08.01.004).

12. Il pagamento della tariffa fitosanita-

ria è dovuto nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali). La Giunta regionale, con propria delibera su proposta dell'Assessore competente per materia, determina altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli. Le somme incamerate dalla Regione, in seguito al pagamento delle tariffe fitosanitarie e delle tariffe per i controlli di qualità del materiale di moltiplicazione vegetale, sono destinate alla copertura dei costi e delle spese per le attività del Servizio fitosanitario regionale. Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è abrogato.

Art. 2

Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 2011)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in "via esclusiva" in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

2. A tal fine, è trasmesso al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 elaborato sulla base dello schema di bilancio prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate direttive di applicazione, alla gestione contabile dell'eserci-

zio finanziario 2015, dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Dette direttive sono trasmesse, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 3

Disposizioni in materia di entrate - IRAP

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.

3. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono specificate le modalità e i criteri di applicazione dell'esenzione.

5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le aliquote di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti operanti nel territorio regionale sono rideterminate come segue:

- a) l'aliquota di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento;
- b) le aliquote di cui al comma 1 bis, lettere a), b) e c) sono incrementate di 0,92 punti per-

- centuali;
- c) l'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta del 25 per cento.

6. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), le parole "e 2015" sono abrogate.

Art. 4

Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, nell'anno 2015 il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 600.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge, e destinati alla realizzazione di opere ed infrastrutture di competenza o di interesse regionale.

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1, è effettuata in erogazioni multiple, di importo non superiore a euro 100.000.000 annui e ad un tasso di interesse commisurato a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni; il relativo onere annuo è posto a carico dell'UPB S08.01.005 per la quota di ammortamento degli interessi e S08.01.006 per la quota di ammortamento del capitale.

Capo II

Opere pubbliche ed infrastrutture

Art. 5

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva un disegno di legge di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa che preveda tra le funzioni attribuite alla stessa quelle di studio, progettazione ed attuazione delle opere

pubbliche di competenza regionale.

2. È istituito il "Fondo per la progettazione e realizzazione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), la cui dotazione è individuata con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente Regione - enti locali, a valere sull' UPB S07.10.005. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo e per l'accesso ai finanziamenti.

3. Lo stanziamento annuale del fondo di cui al comma 2, è ripartito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, a favore degli enti locali per il cofinanziamento delle spese necessarie per la redazione di studi, indagini e progetti preliminari e per il finanziamento o cofinanziamento della realizzazione di opere di loro competenza sulla base di progettazioni in possesso del requisito dell'immediata cantierabilità, nei limiti degli stanziamenti disponibili. Con la medesima deliberazione, è determinata la quota parte del fondo da destinare alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio e controllo degli interventi.

4. In considerazione del richiesto requisito di cantierabilità dei progetti da finanziarsi gli enti assumono le relative obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) entro un anno dalla attribuzione del finanziamento. La mancata assunzione dell'OGV nei tempi previsti determina il definanziamento ed il recupero al fondo delle risorse attribuite per la realizzazione dell'opera nonché l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti del fondo per il successivo biennio.

5. Gli interventi finanziati annualmente dal fondo costituiscono il programma annuale di spesa delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, fatti salvi gli eventuali programmi stralcio di settore di cui al medesimo articolo.

6. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti in programmi stralcio di settore di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è conseguentemente sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007.

7. All'erogazione delle quote annuali di finanziamento a copertura delle spese per gli interventi finanziati con le risorse del fondo si provvede con determinazione del dirigente regionale competente nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma di spesa di cui al comma 6.

8. Per gli interventi di competenza degli enti e della Regione, in corso di esecuzione da parte dei soggetti attuatori diversi dalla Regione, la cui procedura di attuazione ha avuto avvio sulla base di atti di programmazione già assunti, gli enti attuatori trasmettono, secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale, il cronoprogramma di cui al comma 7. Per tali interventi i trasferimenti finanziari hanno luogo, con le modalità indicate ai commi 7 e 8, a decorrere dall'anno 2016. Sono conseguentemente abrogate, dal 1° gennaio del medesimo anno, le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007.

9. È disposto il disimpegno dei residui presenti in bilancio e la cancellazione di quelli in perenzione amministrativa e la relativa obbligazione è estinta quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) sono relativi ad impegni assunti negli esercizi 2008 e precedenti e sono stati assunti a favore degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, per la realizzazione di opere di loro compe-

- tenza;
- b) è già stata assunta l'obbligazione giuridicamente vincolante da parte degli enti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) nel periodo compreso tra i trecentosessanta giorni precedenti ed i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono pervenute da parte degli enti beneficiari richieste di pagamento secondo le modalità stabilite negli atti di finanziamento.

10. I relativi finanziamenti sono revocati ope legis e gli enti beneficiari decadono dal diritto agli ulteriori pagamenti, senza obbligo di restituzione di quanto già ricevuto. Il disimpegno e la cancellazione dei residui relativi ad impegni pluriennali è esteso alle ulteriori quote del medesimo impegno ancorché imputato su esercizi successivi al 2008.

11. Sono fatti salvi dal definanziamento gli impegni:

- a) per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- b) la cui mancata richiesta di pagamento sia imputabile a controversie determinanti una sospensione dei lavori, insorte in relazione alla realizzazione dell'opera o alle espropriazioni, se certificato e comunicato dall'ente beneficiario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

12. Un terzo delle risorse finanziarie provenienti dal definanziamento è riversato alle entrate del bilancio regionale per essere destinato al rifinanziamento degli interventi per i quali sia confermato, con deliberazione della Giunta regionale, l'interesse pubblico alla loro realizzazione.

13. A valere sull'UPB S07.10.005, una quota pari a euro 454.761.000 così come individuata nella tabella F allegata alla presente legge,

è finalizzata a finanziare il piano regionale delle infrastrutture, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, acquisito il parere della competente Commissione consiliare da rendere entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito, individua le priorità degli interventi da realizzare, i responsabili dell'attuazione e i soggetti attuatori. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

14. Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assesamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è inserita la seguente frase: ", fatte salve le somme relative alle obbligazioni assunte per gli oneri progettuali".

Capo III

Attività economiche e produttive

Art. 6

Interventi per il Piano Sulcis

1. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) già destinata agli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali), sono finalizzati, per un ammontare di euro 20.000.000, al finanziamento di altri interventi compresi nel Piano Sulcis, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 2 del 2013 sono abrogati.

Art. 7

Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale

1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, la Regione autorizza la SFIRS ad erogare, per suo conto, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 2.000.000, a titolo di anticipazione finanziaria del 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei Gruppi di azione locale, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni finanziarie rilasciano una procura irrevocabile all'incasso a favore della SFIRS del contributo pubblico spettante. Detta procura irrevocabile è notificata all'organismo pagatore AGEA.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla SFIRS, per conto della Regione autonoma della Sardegna e sono rimborsate direttamente dall'organismo pagatore AGEA alla SFIRS entro il 30 giugno 2015; qualora non si perfezioni il rimborso dei contributi da parte dell'organismo pagatore AGEA, o si perfezioni in misura minore, la Regione provvede alla restituzione delle somme anticipate dalla SFIRS.

4. I relativi oneri, determinati in misura pari al tasso del 2 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relati-

va durata, sono valutati per l'anno 2015 in euro 40.000 (UPB S06.04.004).

Art. 8

Interventi per il miglioramento delle produzioni animali

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi:

- a) per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
- b) per aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie", secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 1 del 2009, mediante aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda e al registro anagrafico della razza pecora nera di Arbus.

2. A tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 1.700.000 annui (UPB S06.04.009).

Art. 9

Indennizzi agli imprenditori agricoli

1. È autorizzata per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2009, la spesa di euro 100.000 finalizzata all'erogazione di indennizzi per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione di prescrizioni fitosanitarie emesse dal competente servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (UPB S06.04.012).

Art. 10

Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli

1. La Giunta regionale definisce i regimi di aiuti in materia di promozione e pubblicità dei

prodotti agro-alimentari in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e al regolamento CE n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.

2. Per la partecipazione istituzionale alle fiere di settore intra ed extra Unione europea, la Giunta regionale definisce, in applicazione dei regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, le condizioni di erogazione degli aiuti, fino al cento per cento dei costi ammissibili, sotto forma di servizi sovvenzionati, ai produttori primari, alle piccole e medie imprese (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e agli operatori della pesca.

3. Le lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono abrogate.

Art. 11

Interventi a favore del settore vitivinicolo

1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale, sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per il cofinanziamento annuale fino al 30 per cento dei progetti ammessi alla misura "promozione del vino nei paesi terzi, nel periodo 2015/2018". La misura è inserita nel programma di sostegno nel settore del vino 2014/2018, finanziato con risorse comunitarie del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (UPB S06.04.011).

Art. 12

Indennità monte pascoli

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è autorizzata per l'anno 2015, la spesa di euro 378.000 quale indennità a favore delle cooperative agricole affittuarie di terreni del monte dei

pascoli (UPB S06.04.004).

Art. 13

Capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2015, di euro 15.000.000 per l'anno 2016 e di euro 10.000.000 per l'anno 2017 finalizzata al completamento del processo di capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato prevista nel Piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di venti giorni decorso il quale il parere s'intende acquisito, determina le modalità di partecipazione al capitale sociale, in forma diretta o indiretta anche mediante la concessione di contributi in favore delle amministrazioni già socie o di nuovo ingresso (UPB S04.02.005).

Art. 14

Consorzi fidi

1. Al fine del riordino e coordinamento unitario, in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, della disciplina in materia di integrazione del fondo rischi per garanzie rilasciate a favore delle PMI attraverso la gestione dei consorzi fidi, è istituito un fondo, con una dotazione annua di 5.000.000; per tali finalità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta regionale un apposito disegno di legge (UPB S06.03.031).

Capo IV

Tutela dell'ambiente, difesa e gestione del
territorio

Art. 15

Funzioni del servizio idrografico

**Disposizione stralciata ai sensi dell'art. 34 bis
comma 1 del Regolamento**

Art. 16

Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua
e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, da erogare in unica soluzione quale contributo straordinario in coerenza con i contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico e del piano stralcio fasce fluviali (UPB S04.03.003); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Le autorizzazioni di spesa, finalizzate alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici della Sardegna e per interventi di prima messa in sicurezza dei comuni interessati da eventi alluvionali presenti sui capitoli SC04.0347, SC04.0367, SC04.0368, SC04.0370, SC04.0371, SC04.0372, SC04.0374, SC04.0379, SC04.0380, SC04.0381, SC04.0383, SC04.0384, SC04.0385, SC04.0394, SC04.0387, SC04.0388 e SC04.0395 (UPB S04.03.004 e UPB S04.03.003) sono conservate in conto residui, fino a completamento degli interventi.

Art. 17

Emergenze dovute ad eventi calamitosi

1. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di eventi calamitosi al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e del riavvio delle attività produttive. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, approva il relativo programma di intervento (UPB S05.03.003).

Art. 18

Attuazione del programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 200.000 destinata allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo in attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 (UPB S04.02.001).

Art. 19

Interventi per le discariche di Carbonia e Bono

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della legge regionale n. 12 del 2013, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 540.000 (S04.06.001).

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9 (Discarica di Bono) della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 255.000 (S04.06.001).

Art. 20

Gestione del territorio

1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dell'UPB S04.10.006 (cap. SC04.2774) permangono fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, pena la decadenza del finanziamento. Con pari modalità permangono le somme sussistenti in conto residui dell'UPB S04.09.003 (cap. SC04.2442) per la sola parte inerente al finanziamento per la redazione di strumenti urbanistici.

2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015, di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a favore della Conservatoria delle coste per l'acquisizione del patrimonio immobiliare della Società bonifiche sarde (UPB S04.04.002)

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 una spesa valutata in euro 20.000 per l'acquisto di applicativi informatici relativi alle attività di pianificazione di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e alla attuazione delle direttive comunitarie 2007/60/CE e 2000/60/CE (UPB S04.02.002 e S04.03.004).

Capo V

Disposizioni in materia di sanità e sociale

Art. 21

Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2015, la Regione gestisce la spesa sanitaria tramite le aziende sanitarie all'uopo individuate. Eventuali deroghe sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sani-

tà e dell'assistenza sociale. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con tali principi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dell'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali insulari. In presenza di costi sensibilmente superiori a tale maggiorazione, la Giunta regionale è tenuta a disporre un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.

La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento ad un periodo temporale triennale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità. Nella definizione dei criteri relativi alle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:

- a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche e territoriali rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
- b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;
- c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;
- d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale.

Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, è così determinato:

- e) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi di attività;

- f) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali-quantitativi definiti nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
- g) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali.

L'Assessorato dell'Igiene e sanità provvede al monitoraggio della spesa sanitaria e riferisce trimestralmente alla Giunta regionale. Al verificarsi di scostamenti negativi rispetto alle previsioni, l'Assessore competente in materia propone alla Giunta regionale, per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale, le misure correttive di copertura da reperirsi anche mediante l'applicazione di ticket e/o incrementi di aliquota dell'addizionale IRPEF.

Le suddette misure correttive di copertura possono essere anche parzialmente sostituite da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa.

3. Le aziende sanitarie regionali sono tenute a garantire l'equilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate dalla Regione e, ove si prospettino situazioni di squilibrio, ad adottare le misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio. Conseguentemente è abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013 non si applicano alle somme sussistenti nel conto residui delle UPB S05.01.002 e S05.01.003, destinati al finanziamento degli investimenti sanitari in materia di edilizia e ammodernamento tecnologico.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi per la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sanitarie, le somme sussistenti nel conto della competenza e dei residui del capitolo SC05.0051 (UPB S05.01.003) sono mantenute in bilancio fino alla completa realizzazione dell'intervento.

6. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2014, dopo le parole "sterilizzati a tutto il 2011" sono inserite le seguenti: "e delle perdite di esercizio registrate dalle aziende del servizio sanitario regionale".

7. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2008, ai fini dell'erogazione del contributo pro-capite da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che procedano all'invio telematico dei dati delle prescrizioni, è autorizzata l'anticipazione della spesa di euro 250.000 a valere sull'UPB S05.01.001.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie che nelle contrattazioni integrative relative al periodo 2004/2013 non hanno rispettato i limiti imposti dalla contrattazione collettiva nazionale sono autorizzate, senza maggiori oneri a carico dei bilanci delle medesime, a procedere alla compensazione delle somme indebitamente erogate con quelle dovute, previo ricalcolo delle dovute spettanze, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.

9. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 30.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni (UPB S05.03.007).

Capo VI

Sistema Regione e delle autonomie locali

Art. 22

Disposizioni in materia di enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2015 in euro 550.871.000 di cui: euro 499.696.000 a favore dei comuni; euro 51.175.000 a favore delle province, di cui una quota pari a euro 500.000 a favore dell'ammini-

strazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).

2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali, al fine di accelerare il processo di trasferimento di funzioni comunali alle unioni di comuni e comunità montane, la riserva percentuale a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, in favore delle gestioni associate è stabilita, per l'anno 2015, nella misura del 9 per cento.

3. A decorrere dall'anno 2015, i trasferimenti a favore degli enti locali quali quote sostitutive delle sopprese accise dell'energia elettrica pari euro 49.129.000, sono ricondotte ad apposito capitolo del bilancio regionale; è conseguentemente abrogato il comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 (UPB S01.06.001).

4. L'ultimo periodo del comma 27, dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente: "Il decreto dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di provenienza e la relativa spesa confluisce nel fondo di cui al primo periodo."

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, dell'articolo 5, della legge regionale n. 12 del 2013 (Opere di urbanizzazione nel Comune di La Maddalena) può essere utilizzata anche per le spese relative allo studio e alla progettazione del piano di recupero (UPB S01.05.002).

6. A decorrere dall'anno 2015, le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente i trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), sono ridotti di pari importo.

Art. 23

Personale consorzi di bonifica

1. Al fine di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 10, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), relativa al trasferimento del personale dei consorzi di bonifica agli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (UPB S04.02.003).

Art. 24

Interpretazione autentica comma 8, articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

**Disposizione stralciata ai sensi dell'art. 34 bis
comma 1 del Regolamento**

Art. 25

Dotazioni del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale

**Disposizione stralciata ai sensi dell'art. 34 bis
comma 1 del Regolamento**

Art. 26

Fondo risultato dirigenti e Comitato garanti

**1. Disposizione stralciata ai sensi
dell'art. 34 bis comma 1 del Regolamento**

2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 12 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è autorizzata una spesa valu-

tata in euro 3.000 annui (UPB S01.03.003).

Art. 27

Integrazioni e modifiche all'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)

Disposizione stralciata ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 del Regolamento

Capo VII

Disposizioni diverse

Art. 28

Autorizzazioni di spesa

1. Per la gestione dei sistemi informatici e dei database della piattaforma Sardegna Turismo, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 240.000 (UPB S06.02.003).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23 della legge regionale n. 19 del 2014, qualora non impegnata entro il 31 dicembre 2014, permane nel conto dei residui per essere utilizzata, per l'attuazione di politiche mirate di promozione turistica, nell'esercizio 2015 (UPB S06.02.002).

3. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'attuazione del protocollo d'intesa relativo all'evento America's Cup World Series Cagliari - Sardinia (UPB S06.02.002).

4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 1.000.000, per la realizzazione di interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale, anche attraverso l'attivazione di cantieri scuola - Summer School - anche di livello internazionale (UPB S03.01.004).

5. È autorizzata la concessione di un

contributo annuo valutato in:

- a) euro 80.000 a favore del comune di Ussana per la gestione del Polo bibliotecario nazionale "Joyce Lussu" (UPB S03.01.006);
- b) euro 20.000 a favore della cooperativa "Tarrantola" di Cagliari per le spese di funzionamento del Centro documentazione e studi delle donne (UPB S03.01.003).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009 relativa all'istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica può essere utilizzata, nell'anno 2015, anche per la copertura delle spese relative all'anno scolastico 2014-2015 (UPB S05.04.003).

7. La dotazione del fondo unico per l'università diffusa nel territorio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, è determinata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in euro 4.640.000; alla ripartizione del predetto fondo concorrono:

- a) il Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale;
- b) il Consorzio Uno di Oristano.

8. A decorrere dall'anno 2015, i costi relativi ai corsi attivati presso la sede di Olbia gravano sulla quota del fondo "Interventi regionali per l'Università", destinata all'Ateneo di Sassari. (UPB S02.01.009).

9. È autorizzato, a favore del Consorzio AUSI di Iglesias, uno stanziamento determinato in euro 360.000 annui a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S02.01.009).

10. Al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna n. 847/2013, concernente l'annullamento del provvedimento di esclusione del Comune di Sant'Andrea Frius dal procedimento di selezione volto all'assegnazione delle sovvenzioni per le aree PIP a valere sugli stanziamenti per le annualità 2012-2014, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 233.000 (UPB S06.03.020).

11. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per garantire continuità nell'erogazione dei servizi offerti dal Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e per rea-

lizzare il programma annuale di manutenzione e sviluppo del sistema, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, l'evoluzione dell'interoperabilità con altri sistemi informativi regionali e nazionali, l'adeguamento tecnologico e lo sviluppo di nuove applicazioni software per l'informatizzazione di ulteriori procedimenti (UPB S02.04.014).

12. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 900.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) (UPB S04.10.003).

Art. 29

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2016 e 2017 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2015.

TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(articolo 1, comma 4, della presente legge)

Fondi regionali (cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002)

Voci

(importi in migliaia di euro)

1) Interventi vari

	2015	2016	2017
	5.000		
Totale	5.000	0	0

TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(cap. SC08.0034 - UPB S08.01.003)

Voci

(importi in migliaia di euro)		
2015	2016	2017
0	0	0
Totale	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
01 - PRESIDENZA					
L. R. 10/07 - art. 16 - Servizio civile sardo	S05.03.001	SC05.0547	0	0	0
L. R. 3/09, art. 8, c. 14. Centri servizi sociali gestiti da Ente Italiano Servizio Sociale (EISS)	S05.03.001	SC05.0553	0	0	0
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO					
L. R. 37/98, art. 26 - Parco scientifico e tecnologico	S02.04.004	SC02.1020	4.000	4.000	4.000
L. R. 24/99, art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale dirigente dell'Ente Foreste	S04.08.007	SC04.1919	0	0	0
L. R. 9/96, art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	0	0	0
L. R. 31/98, art. 62 - Contrattazione personale Amm. ne ed Enti regionali	S01.02.003	SC01.0216	0	0	0
L. R. 1/2006, art. 12 - L. R. 7/2007 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	S02.04.004	SC02.1022 SC02.1017 SC02.1018 SC02.1026 SC02.1027 SC02.1031 SC02.1036	5.000	5.000	5.000
	S02.04.005	SC02.1030	0	0	0
	S02.04.019	SC02.1438	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA					
L. R. 45/89, art. 41 e s. m. i. - Strumenti per la redazione dei piani urbanistici comunali	S04.10.006	SC04.2774	2.500	2.500	4.000
L. R. 45/89, art. 10 e 11 e L. R. 6/2004, art. 18 - Predisposizione piani territoriali	S04.09.005	SC04.2467	0	0	0
L. R. 3/09, art. 3 c. 8 e art. 7 c. 1 L. R. 1/11 - Programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari	S01.06.001	SC01.1087	0	0	0
05 - AMBIENTE					
L. R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1316 SC04.1317 SC04.1318	0	0	0
	S04.06.002	SC04.1296	0	0	0
L. R. 16/2011 - Istituzione Scuola Forestale	S04.08.011	SC04.2010	0	0	0
L. R. 6/12 - art. 5, comma 6 - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo	S02.03.006	SC02.0890	(tab.D)	0	0
06 - AGRICOLTURA					
L. R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1370 SC06.1372	1.000	0	0
	S06.05.003	SC06.1406 SC06.1407	0	0	0
08 - LAVORI PUBBLICI					
L. R. 32/91, art. 8 - Abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745 SC04.2748	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 08 - LAVORI PUBBLICI</i>					
L. R. 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	0	0	0
L. R. 5/07, art. 68 - Espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	0	0	0
09 - INDUSTRIA					
L. R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361 SC04.1373	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE					
L. R. 31/94 - Modifiche alla L. R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0
L. R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S06.06.002	SC06.1540 SC06.1541 SC06.1543	0	0	0
L. R. 20/05, art. 31 - Fondo Regionale occupazione diversamente abili	S05.03.004	SC05.0581 SC05.0582 SC05.0583 SC05.0590 SC05.0592 SC05.0593 SC05.0598 SC05.0599	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE L. R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0001 SC02.0002 SC02.0003 SC02.0005 SC02.0008 SC02.0014	1.000	1.000	1.000
	S02.01.002	SC02.0032	0	0	0
	S02.01.003	SC02.0044 SC02.0045 SC02.0046	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	S02.01.004	SC02.0070	0	0	0
	S02.01.005	SC02.0084	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0336 SC02.0342	0	0	0
L. R. 26/96 - Interventi Regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	22.000	15.000	15.000
L. R. 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu	S03.02.005	SC03.0357	0	0	0
L. R. 9/10 - Fondazione Andrea Parodi	S03.01.003	SC03.0023/p	0	0	0
L. R. 14/2012, art. 1 - Teatro Lirico Cagliari	S05.04.003	SC05.0909	5.750	5.750	5.750
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE					
L. R. 3/03 , art. 15, c. 15 - Programma speciale in materia di minori	S02.04.010	SC02.1106/P	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Seque 12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE</i>					
L. R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	0	0	0
L. R. 22/2005 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	400	400	400
	S02.04.010	SC02.1121	0	0	0
L. R. 3/2009, art. 8 c. 12 - Trasporto salma	S05.01.007	SC05.0131	20	20	20
13 - TRASPORTI					
L. R. 21/05, art. 26 -Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608 SC07.0615	3.500	2.500	2.500
L. R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	0	0	0
L. R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0
L. R. 18/12, art. 6, commi 1-4 - Contributi annuali Flotta Sarda Spa	S01.05.002	SC01.0973	0	0	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
01 - PRESIDENZA					
L. R. 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	0	0	0 (-258)
L. R. 12/11, articolo 16, comma 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS	S04.02.001	SC04.0142	0 (-100)	0 (-100)	0
L. R. 12/11, articolo 16, comma 5 - Realizzazione opere Piani di gestione impianti prioritari di tutela risorse idriche	S04.02.002	SC04.0179	0 (-400)	0 (-400)	0
L. R. 12/11, articolo 16, comma 6 - Gestione PAI	S04.03.004	SC04.0392	750 (-750)	1.500	1.500 (+1.500)
L. R. 7/14, articolo 5, comma 4 - Patto dei Sindaci e Patto delle Isole d'Europa	S04.07.007	SC04.1606	0 (-50)	0 (-50)	0
02 - AFFARI GENERALI					
L. R. 38/82, articolo 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576 SC01.0580 SC01.0581 SC01.0582 SC01.0583	230 (-50)	230 (-50)	230 (+194)
L. R. 4/06, articolo 20, comma 7 e 18 - Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181	17.231	0 (-17.231)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
03 - PROGRAMMAZIONE					
L. R. 6/01, articolo 6, comma 15 - Sofferenze finanziarie EE. LL. e I. A. C. P.	S08.01.005	SC08.0080			
	S08.01.006	SC08.0081 SC08.0113 SC08.0114	3.280	3.279	3.280 (-6.720)
L. R. 18/13, articolo 3, comma 10 - Assolvimento debito commerciale	S08.01.007	SC08.0140	2.000 (+1.000)	0	0
04 - ENTI LOCALI					
L. R. 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	0	0	0 (-52)
L. R. 37/98 - e L. R. 6/04, articolo 5, comma 15 - Trasferimento agli Enti Locali per copertura mutui	S01.06.001	SC01.1071	6.862 (-9.475)	941 (-15.396)	406
L. R. 1/05 e L. R. 25/12, articolo 17 - Consiglio Autonomie locali	S01.06.001	SC01.1075	100 (-400)	100 (-400)	100 (-416)
L. R. 3/09, articolo 5, comma 5 - Linee guida a supporto del Piano Paesaggistico regionale	S04.09.003	SC04.2442	500 (+500)	1.400 (+1.400)	800 (+900)
L. R. 17/11, articolo 4, comma 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando Saltus	S04.10.001	SC04.2631	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0
L. R. 6/12, articolo 4, comma 5 - Recupero centri storici	S04.10.001	SC04.2614	1.000 (-4.000)	9.000 (+4.000)	10.000 (-5.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 04 - ENTI LOCALI</i>					
L. R. 12/13, articolo 5, comma 15 - Sistema Informatico Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali	S04.09.006	SC04.2491	500	2.350 (+1.850)	1.350 (+1.350)
05 - AMBIENTE					
L. R. 14/00, articolo 13, comma 1 - Valutazione ambientale	S04.07.003	SC04.1502			
	S04.08.001	SC04.1722	100 (+100)	100 (+100)	100 (+100)
L. R. 7/05, articolo 37, comma 10 e ss. mm. ii. - Controllo e lotta contro insetti e organismi nocivi	S05.01.013	SC05.0229 SC05.0077	6.618 (-705)	6.618 (-705)	6.618 (-705)
L. R 1/11, articolo 15, comma 1 - Premialtà/penalità - sviluppo raccolta differenziata	S04.05.001	SC04.1138	2.000 (+2.000)	0	0
L. R4/06, articolo 22, comma 8 - Rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (AIA)	S04.07.003	SC04.1500	0	0	0 (-200)
L. R. 2/07, articolo 15, comma 3 e L. R. 12/11, articolo 15, comma 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse	S04.06.006	SC04.1393	0 (-2.000)	0 (-2.000)	0 (-0)
L. R. 12/11, articolo 15, comma 13 - Difesa dei boschi dagli incendi	S04.08.012	SC04.2214	0 (-850)	0 (-850)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
Segue 05 - AMBIENTE					
L. R. 12/11, articolo 15, comma 7 - Recupero e conservazione fauna selvatica terrestre e fauna marina	S04.08.016	SC04.2292	150	150 (+150)	150 (-250)
L. R. 12/11, articolo 15, comma 20 - Aggiornamento Piano Regionale dei Rifiuti	S04.05.001	SC04.1129	100 (+100)	100 (+100)	100 (+100)
L. R. 6/12, articolo 5, commi 5 e 6 e ss. mm. ii. - Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo - cantieri verdi	S02.03.006	SC02.0890	5.000 (-5.000)	0	0
L. R. 7/14, articolo 5, comma 8 - Servizio aereo regionale per la lotta agli incendi boschivi	S04.08.013	SC04.2243	5.152 (-4.848)	5.154 (+5.154)	5.157 (+5.157)
06 - AGRICOLTURA					
L. R. 1/10, articolo 5 - Promozione qualità prodotti sardi	S01.06.002	SC01.1114	0	0	0 (-1.000)
L. R. 15/10, articolo 9 - Sostegno al reparto ovicaprino - contributo annuo LAORE	S06.04.001	SC06.0823	0	0	0 (-300)
07 - TURISMO					
L. R. 7/ 14, articolo 5, comma 15 - Turismo nei Borghi - Comune di Castelsardo	S06.02.002	SC06.0200	0 (-260)	0 (-260)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
08 - LAVORI PUBBLICI					
L. R. 19/64 e 31/83, articolo 39, e ss. mm. ii. - Garanzie per contrazione mutui edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285	45 (-10)	45 (-10)	45 (-39)
L. R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione oo. pp.	S07.10.006	SC07.1284	12 (-48)	12 (-48)	12 (+12)
L. R. 32/85 e ss. mm. ii. - Fondo regionale per l'edilizia abitativa	S05.03.010	SC05.0836	7.000 (+7.000)	0	0
L. R. 33/86 - Contributi per ammortamento mutui d'investimento assunti da EE. LL.	S01.06.002	sc01.1110	0 (-100)	0 (-100)	0
L. R. 3/2008, articolo 9, comma 2 e L. R. 12009, articolo 4 comma 17 - Contributo ENAS per maggiori costi energetici	S07.07.002	SC07.0789	17.000 (+2.000)	17.000 (+2.000)	17.000 (+17.000)
L. R. 1/06, art. 5, comma 13 - investimenti su opere di sbarramenti esistenti	S07.07.004	SC07.0820	5.300 (+5.300)	0	0
L. R. 3/08, articolo 5, comma 22 - Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico	S04.03.004	SC04.0384	40.000 (+30.000)	0 (-10.000)	0 (-0)
L. R. 1/11, articolo 8, comma 1 - Messa in sicurezza bacini idrografici	S04.03.004	SC04.0389 SC04.0394	0 (-3.000)	0	0
L. R. 6/12, articolo 4, comma 9 - OO. PP. e infrastrutture di interesse degli EE. LL. non garantiti dalle risorse recate dal fondo unico di cui alla L. R. 2/07	S07.10.005	SC07.1265	0 (-0)	0 (-0)	0 (-4.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 08 - LAVORI PUBBLICI</i>					
L. R. 12/13, articolo 5, comma 34 - Continuità lavori Diga Cumbida Novu Alto Cedri- no	S07.07.004	SC07.0815	4.000	4.000	4.000 (+4.000)
L. R. 12/13, articolo 5, comma 37 - Ampliamento e costruzione cimiteri	S04.10.005	SC04.2752	3.600 (+2.000)	0 (-2.000)	0
L. R. 12/13, articolo 5, comma 38 - ENAS per manutenzione e infrastrutture idrauliche	S07.07.004	SC07.0832	1.000	1.000 (+1.000)	1.000 (+1.000)
L. R. 7/ 14, articolo 5, comma 17 - Scalo imbarcazioni Polo nautico nord-ovest Sar- degna	S07.04.002	SC07.0366	2.250 (+450)	0 (-450)	0
L. R. 7/14, articolo. 5 c. 16 e ss. mm. ii. - Mitigazione rischio idrogeologico	S04.03.004	SC04.0395	36.000 (+30.000)	0 (-12.000)	0 (-10.000)
L. R. 7/ 14, articolo 5, comma 18 e ss. mm. ii. - Messa in sicurezza edifici di culto	S07.10.005	SC07.1256	1.350 (+675)	0 (-675)	0
L. R. 19/ 14, articolo 1, comma 27 - Realizzazione scuola corpo forestale	S02.02.004	SC02.0589	9.664 (+9.400)	0 (-600)	0 (-1.000)
10 - LAVORO					
L. R. 14/68 - Sezioni Provinciali Unione Italiana ciechi	S05.03.007	SC05.0672	510 (+510)	510 (+510)	510 (+484)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
Segue 10 - LAVORO					
L. R. 7/14 , articolo 2, commi 5,6,e 7 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612 SC05.0606	1.045 (-260)	1.045 (-260)	1.045 (-260)
L. R. 6/12, articolo 4, comma 33 - Enti operanti nel settore della sicurezza sociale di cui alla L. R. 18/89.	S05.03.005	SC05.5013	0	0	0 (-185)
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
L. R. 1/90 - Finanziamento attività Enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale VERDI Alghero)	S02.01.008	SC02.0149	0	0	0 (-36)
L. R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda	S03.02.001	SC03.0207	0	0	0 (-1.756)
L. R. 2/07, articolo 27, comma 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee	S02.01.013	SC02.0337	0	0	0 (-100)
L. R. 2/07, articolo 27, comma 2, lett. r) - Abbattimento costi fitto casa studenti	S02.01.009	SC02.0169 SC02.0180	3.000 (+3.000)	3.000 (+3.000)	3.000 (+3.000)
L. R. 2/07, articolo 28, comma 1, lett. g) - Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurais	S03.02.005	SC03.0341	0	0	0 (-300)
L. R. 3/08, articolo 4, comma 1, lett. m) - Interventi urgenti di edilizia scolastica	S02.01.005	SC02.0085	1.000	1.000	1.000 (+1.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
L. R. 3/09, articolo 9, comma 1, lett. d - Forgea International	S02.01.009	SC02.0186	50 (-150)	50 (-150)	50 (-170)
L. R. 3/09, articolo 9, comma 1, lett. e) - AILUN	S02.01.009	SC02.0172	350 (-350)	350 (-350)	350 (-630)
L. R. 3/09, articolo 9, comma 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale e articolo 49, comma40 L. R. 6/12 - Sportello linguistico comunale	S03.02.001	SC03.0231 SC03.0195	250	150 (-100)	150 (+90)
L. R. 3/09, articolo 9, comma 10, lett. o) - Contributi agli EE. LL. che gestiscono siti UNESCO	S03.01.003	SC03.0027	0 (-400)	0 (-400)	0 (-400)
L. R. 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni	S03.01.003	SC03.0023/P	0 (-0)	0 (-0)	0 (-80)
L. R. 1/11, articolo1, comma 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari	S03.02.005	SC03.0350	0	0	0 (-100)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 4 - Carta di Zuri	S03.01.003	SC03.5015	0	0	0 (-100)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 7 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari	S03.02.002	SC03.0252	90 (+90)	90 (+90)	90 (+90)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 18 - Diario Diahio' Questura di Nuoro	S03.02.003	SC03.0274	0	0	0 (-80)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
L. R. 12/11, articolo 4, comma 31 - Fondazione Maria Carta	S03.02.001	SC03.0211	40 (+40)	0	0 (-50)
L. R. 12/11, articolo 7, comma 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai	S03.01.003	SC03.5005	60 (+60)	0 (-0)	0 (-80)
L. R. 12/13, articolo 5, comma 49 - Attività di formazione svolta dal Pontificio seminario regionale sardo	S02.01.009	SC02.0193	90 (+90)	0	0
L. R. 12/13, articolo 5, comma 50 - Promozione, lettura e compiti soprintendenza	S03.01.006	SC03.0123	6.700 (-3.560)	9.000	9.000
L. R. 12/13, articolo 5, comma 50 - Gestione patrimonio culturale della Sardegna	S03.01.003	SC03.0015	13.000 (-5.800)	17.225	17.225
12 - SANITA'					
L. R. 7/02 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671	0	0	0 (-31)
L. R. 4/06, articolo 17, comma 1 e ss. mm. ii. - Programma "Ritornare a casa"	S05.03.007	SC05.0677 SC05.0684	20.000	20.000	20.000 (+20.000)
L. R. 2/07, articolo 32, comma 8, lett. c) e L. R. 3/08, articolo 8 - Ammodernamento tecnologico patrimonio sanitario pubblico	S05.01.003	SC05.0056	0	0	0 (-10.000)
L. R. 2/07, articolo 32, comma 5 - Malattie metaboliche	S02.04.010	SC02.1114	180 (-20)	180 (-20)	180 (-20)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
<i>Segue 12 - SANITÀ</i>					
L. R. 2/07, articolo 32, comma 8 - Contributo al coordinamento regionale della Lega Italiana contro i tumori	S02.04.010	SC02.1116	50 (+50)	50 (+50)	50 (-50)
L. R. 2/07, articolo 32, comma 20 - Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica	S05.01.001	SC05.0015	1.500	1.500	1.500 (+1.500)
L. R. 3/08, articolo 8, comma 4 - Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche	S05.01.005	SC05.0117	150 (-150)	150 (-150)	150 (+150)
L. R. 3/08, articolo 8, comma 6 - Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio Sanitario Regionale	S05.01.001	SC05.0018 SC05.0024	100 (-200)	100 (-200)	100 (+100)
L. R. 1/09, articolo 3, comma 20 - Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità	S05.03.005	SC05.0630	0	0	0 (-100)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 3 - Strutture socio - assistenziali	S05.03.006	SC05.0638 SC05.0648	250	250	250 (+250)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 5 - Villa Chiara Olbia	S05.03.007	SC05.0695	0	0	0 (-100)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 14 - Istituto penale per minorenni Quartucciu	S05.03.009	SC05.0754	40 (-20)	40 (-20)	40 (+40)
L. R. 1/11, articolo 5, comma 16 - Sistemi Informativi Sanitari	S05.01.001 S05.01.002	SC05.0093 SC05.0040	7.500 (+1.950)	8.200 (-550)	8.500 (+6.150)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo1, comma 8)

N. B. : gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2015	2016	2017
13 - TRASPORTI					
L. R. 3/08 - articolo 9, comma 15 e ss. mm. ii. - Finanziamento potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto aziende pubbliche	S07.06.002	SC07.0640	23.320 (-180)	23.500	23.500
L. R. 10/10, articolo 3 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo - destagionalizzazione	S07.06.001	SC07.0629	0 (-9.000)	0 (-9.000)	0
L. R. 1/11, articolo 8, comma 4 - Sicurezza delle navi in porto	S07.04.001	SC07.0343	0 (-60)	0 (-60)	0 (-150)
L. R. 7/14, articolo 5, comma 28 - Accessibilità alle sedi universitarie mediante collegamenti di trasporto pubbl. locale	S07.06.001	SC07.0588	0 (-500)	0 (-500)	0

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(art. 30, 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e art. 3, commi 16/21 della legge n. 350 del 2003)

(migliaia di euro)

U.P.B.	INTERVENTO	2015	AMBITO DEGLI INTERVENTI
S02.02.004	Realizzazione della scuola di formazione del C.F.V.A.	9.664	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.03.004	Opere previste dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico	40.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S04.03.004	Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico	36.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S04.10.004	Costruzione e recupero alloggi edilizia abitativa	14.500	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.10.004	programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	11.000	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.10.005	Ampliamento e costruzione di cimiteri	3.600	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S06.04.021	opere ed impianti nel settore agricolo	10.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.01.002	Opere nel settore viario	1.575	Investimenti realizzati nel settore dei trasporti
S07.04.002	Realizzazione dello scavo di allargio del polo nautico del Polo nautico del Nord Ovest della Sardegna	2.250	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.07.004	Costruzione e completamento di invasi e opere idriche	10.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(art. 30, 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e art. 3, commi 16/21 della legge n. 350 del 2003)

(migliaia di euro)

U.P.B.	INTERVENTO	2015	AMBITO DEGLI INTERVENTI
S07.07.004	Opere di sbarramento	5.300	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.10.005	Realizzazione e messa in sicurezza di edifici di culto	1.350	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.10.005	realizzazione del piano di opere infrastrutturali	454.761	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
TOTALE		600.000	

TABELLA G
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014

(Importi in migliaia di Euro)

In termini finanziari		
Risultato di amministrazione 2013		-216. 138
<i>Accertamenti</i>	+7. 577. 000	
<i>Impegni</i>	-7. 160. 000	
		417. 000
<i>Variazioni residui attivi</i>	-450. 000	
<i>Variazioni residui passivi</i>	+300. 000	
		-150. 000
Risultato di amministrazione 2014		+50. 862

In termini di cassa		
Fondo cassa iniziale 2014		+857. 046
<i>Versamenti</i>	+5. 936. 000	
<i>Pagamenti</i>	-6. 442. 184	
		-506. 184
Fondo cassa finale 2014		+350. 862
<i>Residui attivi</i>	+5. 179. 000	
<i>Residui passivi</i>	-5. 479. 000	
		-300. 000
Risultato di amministrazione 2014		+50. 862